

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARVALE

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLIV - Fascicolo 3 2022



STEM Mucchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip) 194,00

Fascicolo singolo cartaceo' 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it - www.archiviogiuridiconline.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di ottobre del 2022.

Stefano Barbati

IL CONCORSO TRA TUTELA LEGALE E TUTELA NEGOZIALE DELL'ACQUIRENTE NEL I SECOLO A.C.: BREVE NOTA*

SOMMARIO: Introduzione: oggetto dell'indagine e suoi limiti temporali; qualità di quanto acquistato, non titolarità del *quid* in capo all'alienante, e fuoco cronologico sul I secolo a.C., quando nasce il problema del concorso in esame. Definizione di tutela legale e di tutela negoziale: protezione edittale o nascente dal contratto di acquisto (tutela legale); rimedi derivanti dalla *sponsio/stipulatio* oppure dalla *lex Mancipi* con cui l'alienante garantiva la qualità di quanto alienato (tutela negoziale). – 1. I beni rispetto ai quali si ha concorso tra protezione edilizia e tutela negoziale dell'acquirente: schiavi e *iumenta* (poi *pecudes*). Rispetto agli altri beni si pone il problema dell'eventuale concorso tra la protezione legale nascente dal contratto di acquisto (*sponsio/stipulatio* oppure *emptio/venditio*) e la tutela negoziale. Posteriore estensione dell'editto edilizio a ogni categoria di beni, nel III secolo, grazie all'affermazione dell'organizzazione giudiziaria della *cognitio*, la quale, superando la giurisdizione edilizia, consente di recepire la proposta innovativa in tal senso di Labeone. – 2. Mezzi di tutela – convenzionali e normativi (edittali e scaturenti *ex lege* dal contratto di acquisto concluso) – dell'acquirente: quadro sinottico; limitato rilievo dell'*actio empti* nel I sec. a.C. – 3. Disciplina in origine (I sec. a.C.) del concorso dei mezzi di tutela: una questione di concorso (alternativo, cumulativo oppure sussidiario) si pone solamente tra la protezione legale (in specie di tipo edilizio) e la tutela negoziale. Era escluso il concorso (pur in astratto configurabile) all'interno dei rimedi legali (tra azioni edittali e l'*actio ex empto vendito*, mentre un problema di concorso tra azione *redhibitoria* e *aestimatoria* si pone soltanto in età augustea). Non si può profilare invece un concorso all'interno della tutela negoziale. – Osservazioni conclusive.

* Contributo sottoposto a valutazione.

Introduzione: oggetto dell'indagine e suoi limiti temporali; qualità di quanto acquistato, non titolarità del quid in capo all'alienante, e fuoco cronologico sul I secolo a.C., quando nasce il problema del concorso in esame. Definizione di tutela legale e di tutela negoziale: protezione edittale o nascente dal contratto di acquisto (tutela legale); rimedi derivanti dalla sponsio/stipulatio oppure dalla lex Mancipi con cui l'alienante garantiva la qualità di quanto alienato (tutela negoziale)

Nell'ambito di una ricerca sulla tutela legale e la protezione negoziale dell'acquirente¹ si è avuto modo di fornire un primo contributo circa la genesi dell'editto edilizio nonché la disciplina del concorso tra mezzi legali e rimedi convenzionali a disposizione dell'acquirente in diritto romano, con particolare riferimento alla fase aurorale, rappresentata dal I secolo a.C.

L'importanza e la delicatezza del tema hanno tuttavia richiesto una ulteriore – più approfondita – riflessione in materia².

In un saggio in corso di pubblicazione si è allora avuto modo di tornare ampiamente sulla genesi dell'editto edilizio³.

In questa sede lo si fa relativamente all'altro profilo della ricerca menzionata, vale a dire quello riguardante il concorso tra i mezzi di tutela legale e i rimedi negoziali a disposizione dell'acquirente nel diritto romano.

È necessario preliminarmente precisare l'oggetto e il fuoco cronologico dell'analisi qui proposta.

¹ S. BARBATI, *Il problema d'origine della tutela dell'acquirente nel diritto romano: piccolo contributo*, in *Estudios de derecho romano y derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, coord. L.M. VELÁZQUEZ ARROYO, J. ADAME GODDARD, México, 2022, pp. 63-111. Di seguito, se non diversamente precisate, le date si intendono a.C.

² Che era altresì favorita dal fatto che lo scritto menzionato sopra, nt. 1, doveva soddisfare stringenti limiti di spazio e di tempo (essendo originariamente destinato ad un'onoranza per gli ottant'anni dell'Istituto giuridico dell'Università nazionale autonoma del Messico, ricorrenza temporale [che cadeva nel 2020] da rispettarsi [ma il processo di composizione del volume collettaneo è stato poi particolarmente laborioso]).

³ Si allude a S. BARBATI, *Sul problema d'origine dell'editto giurisdizionale edilizio: tra protezione legale e tutela negoziale dell'acquirente*, in *IURA*, 70, 2022, in c.d.s.

Riguardo all'oggetto, essa verte sulla tutela dell'acquirente concernente la qualità di quanto acquistato, non sul fatto che chi lo ha alienato ne fosse altresì titolare. Relativamente a quest'ultimo aspetto – quello cioè della garanzia per evizione – si vorrebbe dedicare un saggio sul processo genetico della garanzia per evizione stessa, sulla base delle informazioni che sul punto rende Cicerone (in *off.* 3.65-67). Informazioni dell'Arpinate che concernono per l'appunto la garanzia per evizione, non, al contrario di quanto talvolta si afferma, la garanzia per vizi. Né importa qui che, nella prassi, l'alienante che garantiva la qualità di quanto alienato assicurasse contestualmente di esserne anche titolare, salvo che per le *res mancipi*, nel qual caso a partire da un certo periodo (che si vedrà coincidere con il II secolo a.C.) i giuristi fecero affermare nel diritto vivente il principio secondo cui la garanzia per evizione accedeva automaticamente, quale effetto naturale, alla *mancipatio* (probabilmente come logica estensione di un'affermazione originariamente ristretta ai terreni).

Rispetto al fuoco temporale l'indagine qui presentata si concentra sul I secolo a.C. perché fu questo il periodo in cui sorse un problema di eventuale concorso di mezzi di tutela.

Nello studio menzionato sopra (nt. 3) si è infatti sostenuto che le azioni edilizie nacquero nel I sec. a.C., precisamente negli anni 70 (l'*actio redhibitoria*; l'*actio aestimatoria* – nella sua originaria applicazione ai *iumenta* – è di età augustea).

Per quanto concerne la tutela legale nascente dal contratto di acquisto, se esso era concluso verbalmente, la *sponsio/stipulatio* obbligava il *promissor* a *dare* il bene, non a trasferirlo in buone condizioni; l'*emptio-venditio* dovette nascere successivamente alla *lex Aebutia* del 130, sostanzialmente negli ultimi anni del II secolo (lo si vedrà in una monografia sui *tres*, *qui fundaverunt ius civile*, di imminente pubblicazione), dunque anche in tal caso *nulla quaestio*. Senza contare che, come si ribadirà anche qui, durante lo stesso I secolo a.C. nell'*oportere ex fide bona* non rientrava il trasferire beni idonei all'uso, tanto che non soltanto il tacere difetti o il vantare qualità inesistenti, ma addirittura macchinare artifici o raggiri per occultare difetti o vantare qualità inesistenti non erano compor-

tamenti contrari alla *bona fides* (nel caso delle macchinazioni era disponibile, più o meno dal 60, la sussidiaria *actio de dolo*, che reprimeva la truffa, non tangendo il contratto). Probabilmente in scia a una corrente di pensiero stoica – di cui in quegli anni (nel 44) dava conto Cicerone (*off.* 3.91) –, che esigeva sopra tutto il rispetto dell'*honestum*, i giuristi più importanti del periodo, vale a dire Servio (Ulp. 32 *ed.*, D. 19.2.19.1), Trebazio (Marc. 4 *reg.*, D. 21.1.38.7) ed Ofilio (Ulp. 2 *aed. cur.*, D. 18.1.45), sostennero che vantare qualità inesistenti oppure tacere vizi del bene posto in vendita o concesso in affitto (Servio discusse infatti del terreno dato in affitto gravato da erba maligna, che uccidesse o deteriorasse il bestiame dell'affittuario) fosse contrario alla buona fede che informava l'*emptio-venditio* (o la *locatio-conductio*). Antesignana di quest'orientamento fu la sentenza, resa tra il 99 e il 95, dal padre di Catone l'Uticense, che sancì la responsabilità *ex empto* del venditore di un immobile che aveva taciuto al compratore l'esistenza di un ordine pubblico di demolizione di parte dello stesso (v. Cic. *off.* 3.66). Non potendo l'acquirente esperire l'*actio de modo agri*, perché la fattispecie non poteva essere fatta rientrare nell'evizione parziale subita da un terzo, l'avvocato dell'attore (un esperto di diritto oppure un causidico che si era appoggiato al parere di un giurista dell'epoca, che sarebbe troppo facile individuare in Quinto Mucio) aveva convinto il giudice che tacere l'esistenza di un ordine di demolizione parziale della casa mancipata era in insanabile contraddizione con l'*oportere ex fide bona* che informava il sottostante contratto di compravendita. La trattazione di Cicerone della portata della *bona fides* intorno alla metà del I sec. a.C. (contenuta nel terzo libro del *de officiis*) restituisce bene i dissensi sul punto e lascia percepire che c'era una parte della dottrina giuridica che ne ampliava la nozione. Al tempo stesso da essa emerge che la sensibilità diffusa all'epoca era quella secondo cui il venditore non era tenuto ad andare contro i propri interessi, informando il compratore su eventuali vizi di quanto alienava, perseguendo egli lecitamente il proprio *utile* e non essendo tenuto a farsi paladino dell'*honestum*: spettava al compratore vigilare sulla qualità della merce e pretendere formali assicurazioni circa

la qualità della stessa. L'indice più significativo che verso la metà del I sec. a.C. prevaleva quest'ultima visione è costituito dal fatto, appena menzionato, che, per reprimere le macchinazioni volte ad occultare difetti della cosa o a rappresentarne inesistenti pregi, non fu sufficiente la *bona fides* dell'ormai collaudato contratto di *emptio-venditio*, ma un pretore – su suggerimento del giurista Aquilio Gallo (che rivestì la pretura nel 66, ma non sembra che fu preposto alla giurisdizione civile) – elaborò l'*actio, in factum, de dolo*, di natura penale, dunque extra-contrattuale. La dottrina⁴ che riconduce alla giurisprudenza del I sec. a.C. l'ampliamento della nozione di *bona fides*, rispetto a cui sarebbero state incompatibili reticenze sui difetti del bene e informali assicurazioni circa sue inesistenti qualità, è infatti messa in imbarazzo dalla testimonianza in tal senso di Cicerone (*off.* 3.58-60). Vi replica con argomenti che non convincono, quali quello che l'*actio de dolo* si sarebbe applicata se il compratore avesse espresso un consenso viziato non sulle caratteristiche del bene acquistato (nel caso esposto da Cicerone una villa in località marina), bensì su qualità estranee ad esso (come la pescosità del mare prospiciente la villa acquistata), che avrebbero inoltre inciso non tanto sul contratto, bensì sul solo elemento del prezzo⁵.

Nel II secolo mancavano dunque i presupposti sia per un concorso tra la tutela legale (inesistente l'*actio redhibitoria*, ma anche l'*actio ex empto-vendito*, che comunque non avrebbe abbracciato la qualità di quanto venduto) e quella negoziale (da garanzia convenzionale circa la qualità di quanto alienato), sia per un concorso nell'ambito della stessa tutela legale (i rimedi edilizi non erano stati ancora predisposti, dunque non si sarebbe posto un problema di loro coesistenza interna e di loro concorso con i rimedi scaturenti dal contratto trasla-

⁴ Basti qui rammentare L. SOLIDORO, *Sulle origini storiche della responsabilità precontrattuale*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 1, 2008, pp. 1-49 (disponibile in rete www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com) nonché B. CORTESE, *La tutela in caso di vizio della res empta e della res locata. Inadempimento e rispondenza ex fide bona*, Roma, 2020, pp. 96-110 (anch'esso normalmente consultabile in edizione elettronica: www.romatrepress.uniroma3.it).

⁵ Così L. SOLIDORO, *Sulle origini storiche*, cit., pp. 29-33.

tivo, anch'essi peraltro insussistenti), mentre per definizione nessun concorso poteva operare all'interno della tutela negoziale (perché l'assicurazione circa la qualità del bene alienato o era stata prestata con *lex Mancipi* oppure per mezzo di una *sponsio*: si vedrà come le fonti attestino che le garanzie erano comunque date tramite *sponsio*, tranne nel caso degli immobili, in cui doveva intervenire un'apposita – tratlatizia – *lex Mancipi*).

Da ultimo, quale *explicatio terminorum*, sia chiaro che qui per protezione legale si intende quella predisposta dagli edili e quella nascente *ipso iure* dal contratto di acquisto, mentre per tutela negoziale si assume quella scaturente da *lex Mancipi* o dalla promessa, in forma verbale (*sponsio/stipulatio*), circa la qualità di quanto alienato, che accedeva soltanto eventualmente al contratto traslativo, su iniziativa dell'acquirente a cui non si fosse opposto l'alienante.

1. *I beni rispetto ai quali si ha concorso tra protezione edilizia e tutela negoziale dell'acquirente: schiavi e iumenta (poi pecudes). Rispetto agli altri beni si pone il problema dell'eventuale concorso tra la protezione legale nascente dal contratto di acquisto (sponsio/stipulatio oppure emptio/venditio) e la tutela negoziale. Posteriore estensione dell'editto edilizio a ogni categoria di beni, nel III secolo, grazie all'affermazione dell'organizzazione giudiziaria della cognitio, la quale, superando la giurisdizione edilizia, consente di recepire la proposta innovativa in tal senso di Labeone*

Come a tutti noto oggetto dell'intervento giurisdizionale edilizio sono prima gli schiavi e poi gli *iumenta* (v. il testo dell'editto *de Mancipiis* e *de iumentis* trasmesso da Ulpiano nel suo commento all'editto degli edili, qui in D. 21.1.1.1 e D. 21.1.38pr.)⁶. Queste sono le categorie di beni, animati, che gli edili prendono in considerazione, senz'altro per il loro mag-

⁶ Per la critica alla tesi, talvolta affacciata in dottrina, di una priorità cronologica dell'editto *de iumentis* rispetto a quello *de Mancipiis* sia permesso

giore valore economico rispetto agli altri (derrate alimentari, *in primis*) venduti abitualmente nei mercati, il cui andamento essi erano chiamati a sorvegliare. Gli edili aggiunsero all'editto sui *iumenta* una postilla (*elogium*), per rispondere a dubbi sorti nella prassi, nella quale chiarirono che nell'editto dovevano ritenersi compresi tutti i *pecudes* (v. Ulp. 2 *aed. cur.*, D. 21.1.38.4-6), dunque i quadrupedi. Labeone prese posizione nel suo commentario all'editto edilizio sulla redibizione delle scrofe sterili (Gell. *N.A.* 4.2.8): il punto dubbio non era se le bestie fossero, in quanto tali, soggette a redibizione, ma se lo fossero in quanto sterili, dunque parrebbe che fosse già intervenuto il chiarimento da parte degli edili. A scompaginare le cose interviene però l'asserzione di Ulpiano, nell'*incipit* del suo commento all'editto curule (qui D. 21.1.1pr.), vale a dire che proprio Labeone scriveva che l'editto edilizio dovesse applicarsi a ogni categoria di beni, immobili, mobili, *res animatae*, anche se vendute – è implicito – al di fuori di un mercato. Una simile affermazione – che estende a dismisura la portata dell'editto edilizio – ha naturalmente fatto sospettare circa la sua genuinità, ritenendola molti di fattura giustiniana⁷ (rispetto ad una minore estensione professata da Labeone, se non addirittura alla semplice presa d'atto, da parte del giurista augusteo, che l'editto riguardava schiavi e *iumenta*). Altrimenti è da tempo presente nella critica⁸ un'interpretazione

rinvia a S. BARBATI, *Sul problema d'origine dell'editto giurisdizionale edilizio*, cit.

⁷ V. tutti i riferimenti in E. PARLAMENTO, *Labeone e l'estensione della redhibitio all'actio empti*, in *Rivista di diritto romano*, 3, 2003, pp. 1-27, part. p. 1 s. (che qui si cita dall'edizione telematica in www.ledonline.it). A. WATSON, *Sellers' Liability for Defects: Aedilician Edict and Praetorian Law*, in *Iura*, 38, 1987, pp. 167-175, part. p. 171, nt. 9, stima che l'asserzione «corrisponda a uno sviluppo storico che influenzò la regolamentazione», ma non è chiaro se l'autore pensi a uno sviluppo storico compiutosi con Labeone oppure iniziatosi dal giurista augusteo (che avrebbe effettivamente proposto di estendere i rimedi edilizi a tutti i beni?).

⁸ Bastino qui Chr. BALDUS, *Una actione experiri debet? Zur Klagenkonkurrenz bei Sachmängel in römischen Kaufrecht*, in *Orbis iuris Romani*, 5, 1999, pp. 20-83, part. pp. 42-44, nonché E. PARLAMENTO, *Labeone e l'estensione della redhibitio cit.*, *passim*, part. p. 2 s. Esprime riserve N. DONADIO, *Qualità promesse e qualità essenziali della res vendita: il diverso limite tra la responsabi-*

maggiormente adeguata, che collega questa affermazione ad un'altra presa di posizione del giurista augusteo, riferita ancora una volta da Ulpiano, ma questa volta nel commentario all'editto pretorio (qui in 32 *ed.*, D. 19.1.11.3). Se nel commentario all'editto edilizio Ulpiano apprende il pensiero di Labeone per il tramite di Celio Sabino (da Gell. *N.A.* 4.2, risulta evidente il continuo confronto che Celio, nella sua monografia sull'editto edilizio, aveva fatto con le prese di posizione di Labeone sull'editto edilizio, che dovevano essersi tradotte in un'apposita monografia, dove si rinvenivano tutti i riferimenti alla dottrina più antica, dei giuristi repubblicani: in D. 21.1 *de aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris* emerge come Ulpiano avesse basato il suo commento all'editto edilizio sulla monografia di Celio Sabino), se Ulpiano cita nel suo commentario all'editto edilizio Labeone per il tramite di Celio Sabino, si diceva, nel commento all'editto pretorio il tramite dovrebbe essere Pomponio. Peraltro, visto che in D. 19.1.11.3, Ulpiano rammenta che Sabino aderì alla tesi di Labeone, Pomponio poteva avere riportato nel suo commento edittale quanto aveva già riferito nella sua opera civilistica *ad Sabinum*. Sussiste tuttavia la possibilità che *Sabinus* stia in D. 19.1.11.3 per Celio Sabino – come si riscontra nel lessico ulpiano (in 1 *aed. cur.*, D. 21.1.1.7, secondo quanto si evince da Gell. *N.A.* 4.2.3) –, nel qual caso il tramite sarebbe ancora una volta Celio Sabino. Quest'ultimo avrebbe allora aderito alla tesi di Labeone (analogamente a quanto doveva avere fatto circa la definizione di *morbus*, se si legge con attenzione Gell. *N.A.* 4.2.3-5 e lo si coordina con Ulp. 1 *aed. cur.*, D. 21.1.1.7). La presa di posizione di Labeone di cui si diceva consiste nell'osservazione che il *iudicium empti* contiene anche la *redhibitio* (così Ulpiano, in D. 19.1.11.3). Tale asserzione non va presa alla lettera, nel senso cioè che l'*actio empti* fosse idonea ad assicurare la restituzione della merce comprata – in assenza di una clau-

lità per reticentia e quella per dicta promissave nel «diritto edilizio» e nel ius civile, in *Teoria e storia del diritto privato*, 3, 2010, pp. 1-150, part. p. 12, nt. 13 (in rete www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com).

sola arbitrare, un simile risultato era irraggiungibile⁹ –, bensì va intesa nel senso che Labeone avesse proposto di fare rientrare nell'*oportere ex fide bona* che contrassegnava le obbligazioni del venditore anche l'obbligo di consegnare merce idonea all'uso, valorizzando gli spunti in tal senso già espressi da Servio, Trebazio ed Ofilio (e infatti in 32 *ed.*, D. 19.2.19.1, Ulpiano ha cura di precisare come dell'opinione in tal senso di Servio fosse altresì Labeone). Labeone doveva allora fare notare come, in assenza di una garanzia convenzionale circa la qualità di quanto alienato, l'unica tutela approntata dall'ordinamento romano concerneva gli schiavi e gli equini, forse già intesi dagli edili come tutti i quadrupedi in generale. Il giurista augusteo doveva avere denunciato i limiti che soffriva l'acquirente nella legittima aspirazione ad acquistare merce non soltanto idonea all'uso, ma anche alla descrizione che gliene aveva fatto il venditore. O l'acquirente aveva la forza di farsi prestare una formale assicurazione, tramite *sponsio/stipulatio* o *lex Mancipi*, circa la qualità di quanto acquistato o, altrimenti, l'ordinamento approntava una tutela d'ufficio solamente per gli schiavi e si dica pure i quadrupedi, grazie al recente intervento degli edili.

Che fare?

Evidentemente Labeone non riteneva opportuno rifarsi alla prospettiva tradizionale, che rimandava all'accortezza e alla forza dell'acquirente il pretendere dall'alienante una formale assicurazione circa la qualità di quanto acquisito, ma stimava doveroso dare un'applicazione più ampia dei rimedi legali, in scia a quanto già avevano profilato Servio ed Ofilio, oltre al suo maestro Trebazio.

È allora concepibile che egli, nel suo commento all'editto edilizio, avesse proposto una duplice alternativa.

O estendere i rimedi edilizi a tutti i beni, compresi gli immobili, fermo restando che per i beni diversi dagli schiavi e i quadrupedi la giurisdizione sarebbe stata esercitata dal pre-

⁹ È questo, infatti, il limite dell'interpretazione, troppo letterale sul punto, di E. PARLAMENTO, *Labeone e l'estensione della redhibitio*, cit., pp. 24-27, le cui spiegazioni circa i fini restitutori dell'*actio empti*, propugnati da Labeone pur in assenza di clausola arbitrare, non convincono.

tore urbano (previa recezione nel suo editto dell'*actio redhibitoria* e della *quanti minoris*)¹⁰, a meno che il giurista augusteo non avesse proposto una corrispondente estensione della stessa giurisdizione edilizia.

Oppure valorizzare l'*oportere ex fide bona* dell'*emptio-venditio* e dunque concludere che quando alla base del trasferimento vi fosse quest'ultima il venditore avesse l'obbligo *ex lege*, quale contenuto della sua obbligazione di buona fede scaturente dal contratto, di consegnare merce idonea all'uso (forse riguardo agli immobili, per cui era necessaria la *mancipatio*, Labeone aveva proposto in via esclusiva l'estensione dell'editto edilizio, a comprendere, di fatto, tutte le *res Mancipi*).

Entrambe le soluzioni rientrano nelle caratteristiche della spregiudicata e innovativa dottrina giuridica professata da Labeone, noto per la pluralità di innovazioni che egli introdusse a causa della smisurata fiducia nel suo ingegno e in ossequio alla libertà interpretativa che egli convintamente sosteneva, anche e soprattutto per ragioni politiche (come ricorda Pomponio nella sua storia della giurisprudenza romana, qui per la parte riportata in D. 1.2.2.47).

Certamente, se si opta per la genuinità della proposta di Labeone di estendere a ogni categoria di beni l'editto edilizio, ne seguirebbe che l'*elogium* degli edili potrebbe anche essere posteriore al commento all'editto del giurista augusteo. Commento nel quale si proponeva di applicare l'ordinanza edilizia a tutti i beni, dunque, per forza di cose, anche alle scrofe di cui

¹⁰ Nell'ottica dell'esegesi del pensiero di Labeone offerta da Chr. BALDUS, *Una actio experiri debet?*, cit., pp. 70-72, i rimedi edilizi sarebbero invece scomparsi, a favore di un loro generale assorbimento nell'*actio empti*, esperibile davanti al pretore. Una tesi che non avrebbe comunque riscosso successo, altrimenti non si spiegherebbero i commenti all'editto edilizio non soltanto da parte dei giuristi severiani, ma anche di Gaio stesso. Prospettiva già di A. WATSON, *Sellers' Liability*, cit., p. 171 s., il quale relativizza l'autonomia delle giurisdizioni e afferma perciò che l'*actio empti* avrebbe potuto assicurare gli obiettivi dell'azione redibitoria, tanto da essere all'occorrenza direttamente indicata come *actio redhibitoria* dai giuristi (così, si aggiunge qui, si spiegherebbe l'affermazione di Labeone, anche nel successivo riferimento alle reciproche restituzioni tramite cui l'*actio empti* avrebbe condotto alla *resolutio* dell'*emptio* [Ulp. 32 ed., D. 19.1.11.5], di cui si dirà oltre § 2 s. e nt. 17).

si è detto, a prescindere dalla possibilità – che rimane – di un pregresso intervento interpretativo degli edili, a chiarire che l'editto *de iumentis* riguardava tutti i quadrupedi.

Entrambe le proposte di Labeone furono recepite da Ulpiano, mentre Celio Sabino doveva avere accolto solamente quella volta ad estendere la portata dell'*actio empti*, se si accetta che sia lui il *Sabinus* a cui si riferisce Ulpiano in 32 *ed.*, D. 19.1.11.3 (nonché, nello stesso libro di commento all'editto pretorio, in D. 19.2.19.1? oppure, vertendosi in materia di contratti consensuali di buona fede, il *Sabinus* citato nei due brani in adesione a Labeone [e Servio] è effettivamente Masurio Sabino, che aveva anch'egli appoggiato, nel suo compendio civilistico, l'allargamento della portata della *bona fides*, in maniera decisiva perché la tesi si affermasse nel diritto vivente? Ciò non toglie che anche Celio Sabino potesse accordarsi al cerchio applicativo di raggio più largo della buona fede ormai radicatosi).

L'approvazione, da parte di Ulpiano, della tesi volta a estendere la portata dell'*actio empti* è testuale in D. 19.1.11.3, mentre, per quanto riguarda l'ampliamento dei beni tutelati dall'editto, essa risulta dalla successiva dichiarazione – sempre nel commento all'editto edilizio – che quest'ultimo non concerne solamente la vendita degli schiavi, ma anche degli altri beni (*ceterae res*; Ulp. 1 *aed. cur.*, D. 21.1.63). Affermazione che si sostanzia, in un'altra opera del giurista di Tiro (le pur di incerta genuinità *disputationes*), nell'esemplificazione dell'immobile affetto da vizi materiali (*fundus pestilens*, quale è quello pieno di erba gramigna: v. Diocl. et Max. C. 4.58.4.1), idoneo per ciò alla redibizione (Ulp. 8 *disp.*, D. 21.1.49).

Scorrendo però i frammenti giurisprudenziali concernenti le azioni edilizie si osserva il loro costante riferimento ai *mancipia* oppure a tipi di animali compresi nei *pecudes* (*pecudes* ai quali dovrebbe peraltro alludere Pomponio, nel menzionare *omnis animalis* [Pomp. 23 *Sab.*, D. 21.1.48.6]).

L'impressione, perciò, è che la spregiudicata dottrina di Labeone non avesse trovato recezione né nella giurisprudenza né nella prassi classica, la quale restava agganciata ad un'interpretazione letterale dell'editto, tale per cui i rimedi edilizi

erano tipici ed esclusivi degli schiavi e dei quadrupedi (anche se alienati fuori da mercati): la stessa distinzione delle giurisdizioni – edilizia e pretoria – sfavoriva l'accoglimento della proposta del giurista augusteo.

Soltanto in epoca tarda – dal III secolo in avanti –, e soprattutto a causa del trasferimento della giurisdizione alle autorità giudicanti nel processo imperale, con conseguente esautorazione della competenza degli edili curuli, si determinarono le condizioni favorevoli alla recezione della tesi di Labone (mentre quella volta ad estendere la portata delle obbligazioni del venditore alla consegna di merce idonea all'uso, già propria della migliore dottrina tardo repubblicana, doveva come detto essersi affermata grazie al compendio civilistico di Sabino).

Infatti le autorità giudicanti del processo cognitorio – *in primis* i governatori delle province, poi il *praefectus urbi* nell'ambito urbano (di Roma, prima, e Costantinopoli, poi) – avrebbero potuto applicare i rimedi edilizi alla vendita di qualsiasi bene, non soffrendo i limiti della competenza giurisdizionale edilizia. Limiti oggettivi (i beni venduti nei mercati, segnatamente schiavi e *pecudes* – quali quelli di maggior valore –) piuttosto che spaziali: infatti gli edili estesero presto la loro giurisdizione anche alle vendite di schiavi (e poi *iumenta*) avvenute fuori dai mercati (la giurisdizione si sarebbe esercitata a Roma e, negli enti locali romani, l'avrebbero svolta magistrature con poteri edilizi, come mostrano i documenti contrattuali campani).

A proposito delle categorie di beni coperti dalla tutela edilizia, deve rammentarsi la prescrizione (edittale?)¹¹, in base alla quale la vendita di un bene alla quale fosse fatto accedere uno

¹¹ Denominata si *alii rei homo accedat* (che diede adito a discussioni dei giuristi ostiche da dipanare: si v. infatti la trattazione di G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Padova, 1955, pp. 64-69; ulteriore letteratura in N. DONADIO, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Milano, 2004, p. 64, nt. 54). Contesta l'esistenza di tale previsione nell'editto, sostenendo con buoni argomenti che si sarebbe trattato piuttosto di una conclusione della dottrina giuridica romana, L. MANNA, *Actio redhibitoria e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Milano, 1994, pp. 82-84.

schiaivo si considerava una frode all'editto edilizio, con la conseguenza di annullare il vincolo di accessorietà. Si presumeva infatti che quest'ultimo – designando lo schiaivo come mero accessorio della cosa principale alienata – avesse lo scopo di eludere gli obblighi di informazione stabiliti dagli edili. Va menzionato in merito un brano dal commentario all'editto edilizio di Ulpiano (1 *aed. cur.*, D. 21.1.33), in cui il giurista severiano appoggia l'opinione di Pomponio, secondo cui non era soggetto a redibitoria lo schiaivo che accedesse ad un peculio, ad un'eredità o un terreno: queste ipotesi costituivano eccezioni al principio dell'inefficacia del vincolo di accessorietà, che altrimenti operava al punto che lo schiaivo andava restituito, insieme alla cosa principale, ad onta della salute del *mancipium*. Se però vi era *redhibitio* della cosa principale, in quanto difettosa, si dovrebbe supporre che quest'ultima rientrasse a sua volta nel novero dei beni tutelati dall'editto, dunque schiavi e quadrupedi, e che un'eventuale estensione a beni diversi non potesse essere avvenuta prima dell'epoca severiana, con l'affermazione del processo cognititorio¹². Si pensi perciò alla vendita di uno schiavo vicario oppure di una mandria o di un gregge (a cui fosse fatto accedere il pastore), mentre per quanto riguarda la schiava con prole era lo stesso editto generale a prescrivere che la prole della schiava andasse restituita insieme a quest'ultima (v. il testo in Ulp. 1 *aed. cur.*, D. 21.1.1.1).

La garanzia convenzionale, prestata con *sponsio* o tramite *lex mancipi* inserita nella *mancipatio* traslativa, circa la qualità dei beni scambiati, poteva al contrario riguardare qualsiasi tipo di bene.

Teoricamente medesimo discorso valeva per la protezione scaturente *ex lege* dal contratto di acquisto – concernente perciò in astratto qualsiasi bene –, ma si vedrà subito (§ 2) come dal contratto traslativo di *sponsio* non nasceva alcun diritto

¹² Così G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., p. 65, nt. 13 e p. 269 s., il quale pensa, qui come negli altri casi in cui compare il riferimento generico alla *res* in relazione alla *redhibitio*, alla sostituzione del termine «*mancipium* od equivalente», che, nell'ottica dell'autore, non sarebbe avvenuta per mano degli stessi giuristi severiani o dei compilatori tardo imperiali, bensì da parte dei commissari giustiniani.

to in merito alla qualità di quanto acquistato. Relativamente all'*emptio-venditio* si è già detto e si ribadirà ancora (§ 2) perché nel I sec. a.C. fosse minoritario l'indirizzo, non scevro da influenze stoiche, che annetteva all'*emptio-venditio* l'obbligo a carico del venditore di informare sui vizi della cosa, dovendo egli trasferire merce idonea all'uso. Dalla *mancipatio* parimenti non scaturiva *ipso iure* alcuna garanzia circa la qualità della *res Mancipi* acquisita.

Un quadro riassuntivo dei mezzi di tutela convenzionali e delle azioni concesse dall'ordinamento a tutela dell'acquirente nella fase genetica costituita dal I sec. a.C. gioverà alla trattazione del loro concorso in quel periodo.

2. *Mezzi di tutela – convenzionali e normativi (edittali e scaturenti ex lege dal contratto di acquisto concluso) – dell'acquirente: quadro sinottico; limitato rilievo dell'actio empti nel I sec. a.C.*

La forma principe di protezione dell'acquirente era quella negoziale.

L'ordinamento romano repubblicano rimetteva in primo luogo all'acquirente il compito di sapersi tutelare, esigendo dall'alienante l'assicurazione che quanto trasferito fosse idoneo all'uso cui esso era destinato. Ciò emerge chiaramente dai formulari trasmessi da Varrone nel *de re rustica*, scritto nel 37, ma ambientato nel 67: i grandi proprietari terrieri, titolari di imprese di allevamento del bestiame, devono curare di farsi sempre garantire la qualità di quanto acquistato, aspetto che il Reatino mostra di maggiore importanza rispetto alle stesse forme da osservare per il valido acquisto dei beni. Tale assicurazione viene ivi fornita sulla base di tre diversi formulari, uno antico, probabilmente risalente all'ultimo quarto del III secolo; uno composto intorno al 145 da Manilio; l'ultimo – infine – del primo quarto del I secolo (per la dimostrazione di questo triplice stato di formulari impiegato da Varrone, qui non direttamente rilevanti, sia permesso rinvia-

re alla monografia sui *tres*, *qui fundaverunt ius civile*, in corso di pubblicazione).

Le stesse fonti del I secolo mostrano che la forma abituale con cui gli acquirenti si facevano garantire la qualità di quanto acquistato era quella verbale, della *sponsio/stipulatio*: ciò valeva sia per le *res nec Mancipi* (Varr. *r.r.* 2.2.6, 2.3.5, 2.4.5, 2.9.7), sia per quelle *Mancipi*, in particolare per bovini (Varr. *r.r.* 2.5.10-11), equini (Varr. *r.r.* 2.6.3, 2.7.6, 2.8.3) e schiavi (Varr. *r.r.* 2.10.5). Per quanto riguarda gli immobili la prassi negoziale era invece orientata a favore della prestazione delle garanzie in sede di *Mancipatio*, in cui il *Mancipio dans* assicurava spesso che l'immobile alienato era *optimus maximus*: v. in tal senso Quinto Mucio, come citato, tramite il compendio civilistico sabiniano, da Venuleio in 16 *stip.*, D. 21.2.75. Tale dichiarazione veniva sicuramente intesa come assunzione convenzionale della garanzia per l'evizione, totale o parziale, del fondo (che sopravvisse all'automatica accessione alla *Mancipatio*, novità come detto databile al II secolo, come si confida di potere meglio argomentare) in corsivo e quale assicurazione della libertà dello stesso da diritti altrui (servitù, *in primis*, ma anche usufrutto)¹³, ma non si vede perché essa

¹³ Non invece quale assicurazione, in positivo, circa l'esistenza di una servitù a favore del fondo alienato, come chiariva opportunamente lo stesso Quinto Mucio (sempre in Ven. 16 *stip.*, D. 21.2.75). Dichiarare l'esistenza di una servitù a favore del fondo alienato esigeva una *lex Mancipi* più precisa da parte del *Mancipio dans*, quale quella che doveva essere stata pronunciata agli inizi del I secolo da Buculeio, nella *Mancipatio* della sua abitazione urbana a Fufio, al quale aveva assicurato che la visuale dell'immobile alienato sarebbe rimasta tal quale come essa era al momento della *Mancipatio*. Buculeio fu condannato al *duplum*, ex Tab. 6.2 (per violazione, cioè, del *dictum in Mancipio*), quando si iniziò una costruzione che ostruiva parte della visuale, proprio perché aveva al contrario assicurato l'esistenza di una servitù di veduta a favore dell'abitazione, dichiarando più della clausola di stile circa essere l'immobile *optimus maximus* (parzialmente conforme A. RODGER, *L. Fufius – Another Undeserving Winner?*, in *The Legal Mind. Essays T. Honoré*, eds. N. MACCORMICK, P. BIRKS, Clarendon Press-Oxford, 1986, pp. 185-201). Il fatto che Cicerone, narrando della contesa in *de orat.* 1.179, la faccia inserire dalla voce narrante Crasso tra le fattispecie che insistono su punti giuridici dubbi lascia intendere che qualcuno in dottrina sosteneva una tesi diversa, ma non perché ritenesse sufficiente la clausola di stile dell'*optimus maximus* (comunque Buculeio sarebbe stato condannato), bensì perché doveva stimare giuridi-

non dovesse valere altresì, nell'assicurazione circa il carattere *optimus* del fondo, quale garanzia circa le qualità materiali dell'immobile: infatti nel caso discusso da Servio già richiamato, nel quale il proprietario del terreno ne aveva taciuto difetti, era intervenuta una *locatio-conductio*, la quale escludeva la necessità della successiva *mancipatio*.

Le cose si complicavano qualora l'acquirente non avesse avuto la forza contrattuale o l'accortezza da impiegare nelle contrattazioni quotidiane, e non si fosse fatto pertanto garantire circa la qualità della merce acquistata (naturalmente se di un certo rilievo: per i beni della vita quotidiana, in particolare generi alimentari, era impensabile addivenire a simili garanzie e a tale proposito bastava la vigilanza sui mercati degli edili, che avrebbero fatto distruggere il cibo avariato eventualmente messo in vendita).

Qui poteva eventualmente intervenire la tutela approntata dall'ordinamento, derivante *in primis* dalla stessa forma giuridica che aveva assunto la cessione del bene.

La *mancipatio* delle *res Mancipi* non implicava tuttavia alcuna garanzia circa la qualità di quanto il *mancipio accipiens* dichiarava imperiosamente di acquistare, né questa scaturiva dalla *traditio* delle *res nec Mancipi*.

Occorre allora rivolgersi al contratto sottostante, al *titulus acquirendi*.

Se la cessione fosse stata conclusa verbalmente, con reciproche *sponsiones* o *stipulationes*, era esclusa qualsiasi rilevanza dei vizi del bene trasferito: l'alienante si era infatti impegnato a trasferire la proprietà del bene, non a consegnarlo in buone condizioni. Si obietterà che l'acquirente *sponsor* avrebbe potuto chiedere contestualmente che gli fosse trasferita la merce e che questa fosse in buono stato, ma la prassi negoziale non era indirizzata in tal senso, come mostra ancora una volta il *de re rustica* di Varrone: l'acquirente prima acquistava il bene, se del caso tramite accordo verbale (quale sembra presupporre Manilio nei suoi formulari), poi si faceva ga-

camente irrilevanti simili clausole, anche quando più specifiche, ad assicurare in positivo l'esistenza di servitù a favore del fondo.

rantire circa la qualità di quanto appena acquisito. Nel I sec. d.C. si documentava per iscritto la cessione e la contestuale prestazione delle garanzie, per evizione e per vizi, circa quanto alienato (v. TH 60, TPSulp. 43, FIRA III 136, FIRA III 137), ma ciò insiste su un altro ordine di problemi.

Diverse considerazioni vanno invece fatte qualora l'accordo traslativo non fosse stato formalizzato e consistesse perciò in una compravendita, un'*emptio-venditio*.

Essendo il rapporto informato alla buona fede, le obbligazioni del venditore si valutavano alla luce di essa, sicché vendere un bene difettoso o addirittura privo delle qualità promesse dovrebbe stimarsi *ex se* contrario alla buona fede e dunque legittimante il compratore alla tutela 'risarcitoria', di stampo contrattuale.

Con specifico riferimento al I sec. a.C., una parte della dottrina è orientata nel senso di ritenere contrarie alla buona fede che informava l'*emptio-venditio* le asserzioni mendaci del venditore circa la qualità della merce, ma non le mere reticenze. Per la contrarietà alla *bona fides* delle asserzioni mendaci sulla qualità della merce venduta provverebbe infatti il riferimento editale ai *dicta*, in quanto già fonte di *oportere* civilistico: l'editto edilizio (nel testo tradito da Ulp. 1 *aed. cur.*, D. 21.1.1.1) testimonierebbe così che le assicurazioni circa la qualità della merce (qui del *mancipium*) rese informalmente nel corso dell'*emptio-venditio* erano già nel I sec. a.C. fonte di obbligo, di *oportere*¹⁴.

L'indirizzo più radicale – di cui si è già dato conto – riscontra invece una contrarietà alla buona fede anche delle reticenze integrate dal venditore su difetti del bene che avrebbe dovuto conoscere.

Cicerone, nel 44, testimonia, quale interpretazione coeva della *bona fides* propria dell'*emptio-venditio*, un qualche dis-

¹⁴ In tal senso, per tutti, N. DONADIO, *La tutela del compratore*, cit., p. 56, nt. 40 e p. 141, nt. 1. A maggior ragione sembra orientata per una tutela *ex empto-vendito* delle assicurazioni circa la qualità della merce risalente già agli inizi del I sec. a.C. EAD., *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio-venditio. Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, II, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2007, pp. 455-537, part. p. 489.

senso. Se infatti alcuni ritenevano che il venditore dovesse informare il compratore sui vizi diversi da quelli che l'editto edilizio lo obbligava a dichiarare (Cic. *off.* 3.91), l'andamento complessivo di Cic. *off.* 3.50-92, mostra che non soltanto le reticenze sui vizi, ma anche le informali asserzioni circa la qualità di quanto si voleva vendere, erano nel complesso irrilevanti. Queste ultime – le garanzie circa le qualità della merce – importavano unicamente se rivestite della forma di una *lex Mancipi* o di uno *sponsio/stipulatio*¹⁵. Ciò è tal punto vero che, ancora nel 44, un eventuale comportamento truffaldino del venditore, volto a rappresentare qualità inesistenti nel bene, rilevava ai diversi fini dell'*actio de dolo*, non quale infrazione della *bona fides*: Cic. *off.* 3.58-60, che ne dà conto, non soltanto attesta la repressione di simili truffe ad opera della recente *actio de dolo* riconducibile alla dottrina di Aquilio Gallo, ma tace su una *medio tempore* intervenuta riconduzione delle medesime all'alveo contrattuale dell'*oportere ex fide bona*.

Sicché non stupisce che gli edili, poco prima dell'età augustea, abbiano considerato rilevanti, ai fini dell'ulteriore concessione dell'azione redibitoria, solamente le promesse fatte nella *mancipatio (dicta)* o nella *sponsio/stipulatio (promissa)*.

I *dicta* vanno perciò intesi come *dicta in Mancipio*¹⁶, non quali dichiarazioni informalmente rese nel corso della compravendita.

A quest'ultima accezione, testimoniata da Ulp. 1 *aed. cur.*, D. 21.1.19.2, si sarebbe pervenuti soltanto più avanti, ragionevolmente nella seconda metà del II secolo, quando l'attenzione si spostò sul *titulus (emptio-venditio)* piuttosto che sul *modus adquirendi (la Mancipatio)*. Ciò condusse a dare rile-

¹⁵ Bene sul punto A. ROGERSON, *Implied Warranty against Latent Defects in Roman and English Law*, in *Studies in the Roman Law of Sale Dedicated to the Memory of F. de Zulueta*, Clarendon Press-Oxford, 1959, pp. 112-131, part. pp. 116-119, con un istruttivo confronto con la evoluzione della tutela dell'acquirente nella *common law*, dove parimenti in origine erano irrilevanti le assicurazioni informali circa la qualità della merce venduta e le mere reticenze non fraudolente (A. ROGERSON, *Implied Warranty*, cit., pp. 112-131).

¹⁶ Come correttamente visto da J. PARTSCH, Rec. di F. HAYMANN, *Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache* (Berlin, 1912), in *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung*, 33, 1912, pp. 600-613, part. p. 607 s.

vanza alle informali assicurazioni circa la qualità della merce venduta, ritenendole infrazioni all'*oportere ex fide bona*.

In precedenza un autorevole indirizzo valorizzava invece l'aspetto della consapevole reticenza circa i difetti del bene venduto. Servio (Ulp. 32 *ed.*, D. 19.2.19.1) stimava contrario alla buona fede che informava la *locatio-conductio* tacere difetti del terreno concesso in affitto. Aulo Ofilio (come citato, per il tramite di Celio Sabino [reso a sua volta edotto da Labeone], da Ulp. 2 *aed. cur.*, D. 21.1.38.7) riteneva applicabile l'azione *ex empto* se il venditore fosse stato a conoscenza dell'*impotentia coeundi* dello schiavo o del cavallo alienato e l'avesse taciuta al compratore, sebbene essa non minasse la complessiva *salus* dell'equino o dello schiavo, aggiungeva significativamente il giurista repubblicano. Trebazio (Marc. 4 *reg.*, D. 18.1.45) accordava l'*actio empti* al compratore della veste usata, circostanza taciuta dal venditore (che poteva averne informalmente assicurato la novità, ma si trattava di dichiarazioni irrilevanti): le *regulae* di Marciano si rifanno senz'altro a materiale (sia civilistico, sia edittole) di Pomponio, ivi citato, unitamente a Giuliano; Marciano riferisce espressamente che fu Labeone, in uno dei libri pubblicati dopo la sua morte, a ricordare (senz'altro adesivamente) il parere del maestro Trebazio. Ancora nel libro 32 di commento all'editto pretorio, Ulpiano (qui D. 19.1.11.5) allude all'illibatezza dell'ancella, che aveva invece già conosciuto uomo: il fatto non costituiva un vizio redibitorio ai sensi dell'editto edilizio, ma legittimava il compratore ignaro all'*actio ex empto* contro il venditore, che aveva scientemente taciuto la circostanza¹⁷. Nel passo la sintesi compilatoria elide la menzione di giuristi precedenti, ma nel libro 32 di commento ulpiano all'editto è continuo il confronto con gli autori più risalenti, in particola-

¹⁷ La specificazione finale che l'*actio empti* era diretta, tramite reciproche restituzioni, *ad resolvendam emptionem*, ammesso che fosse genuina, rimane misteriosa: v. in tema, nella vastissima letteratura, N. DONADIO, *Azioni edilizie*, cit., pp. 510-518. Non si può qui ravvisare, pianamente, un'allusione all'allargamento del perimetro applicativo della *bona fides*, a comprendere le circostanze taciute dal venditore, proprio perché Ulpiano allude alle reciproche restituzioni. V. però retro, nt. 10 nonché oltre, § 3.

re Labeone e Sabino (Celio e/o Masurio?), di modo che il pensiero in questione sarà senz'altro risalito al giurista augusteo. In una prospettiva di teoria generale, il punto da sottolineare è che secondo questo indirizzo nell'obbligazione del venditore rientrava il trasferire merce idonea (specie se diversa da quella protetta dalle ordinanze edilizie). Nell'ottica della rilevanza delle reticenze, quali infrazioni alla buona fede, è come detto ragionevole stimare che il compendio civilistico sabiniano avesse impresso una svolta decisiva per l'affermazione di questa tesi, che, invece, ancora nel 44, quando Cicerone scrive il *de officiis*, non doveva riflettere l'opinione prevalente.

La prospettiva dei contemporanei, nel I secolo a.C., era infatti quella secondo cui il compratore doveva attentamente valutare quanto intendeva acquistare (quello che i maestri medievali chiameranno con il brocardo *caveat emptor*) e doveva pretendere dal venditore garanzie formali circa le relative qualità. Se non aveva la forza e l'accortezza di fare ciò si dimostrava uno sprovveduto, che non meritava alcuna tutela. Ciò era a tal punto radicato nella mentalità tardo repubblicana, che nemmeno le macchinazioni, gli artifici, i raggiiri, del venditore volti a rappresentare qualità inesistenti (ma anche ad occultare difetti) del bene si ritenevano come detto contrari alla buona fede. Dunque è *a fortiori* impensabile che le mere esaltazioni della merce nel corso dell'*emptio-venditio* fossero, in quanto mendaci, infrazioni della *bona fides* che informava il contratto. Sulle reticenze i giuristi più autorevoli del periodo erano disposti a proporre eccezioni, ma soltanto l'avallo dell'ineguagliato compendio civilistico sabiniano fornì la spinta decisiva perché questa tesi si affermasse nel diritto vivente.

Esclusa perciò una tutela nascente del contratto e probabilmente proprio a causa di questa lacuna e della necessità di tutelare acquirenti dei beni di maggior rilievo nei mercati – vale a dire gli schiavi –, i quali incontrassero un netto rifiuto da parte dei mercanti di schiavi di garantire la qualità del *mancipium* alienato, intervennero intorno all'80/75 gli edili. Essi obbligarono chi faceva commercio degli schiavi al mercato di informare gli acquirenti circa *morbi vitiae* (concetto

molto vago), precedenti fughe e/o girovagare, responsabilità per danni cagionati a terzi non ancora riparati in capo al *mancipium* posto in vendita, pena la concessione di un'azione *in factum* volta, previa restituzione dello schiavo (con gli accessori nel frattempo maturati, come fu successivamente chiarito dagli edili), alla restituzione del corrispettivo pagato per l'acquisto (e degli eventuali accessori versati all'atto di acquisto, come da successiva integrazione degli edili).

Azione inizialmente decretale, concessa cioè caso per caso, e poi inserita nell'editto a seguito del disposto della *lex Cornelia de edictis* del 67.

Qualche anno dopo tale azione fu estesa anche alle vendite fuori mercato: infatti l'obbligo di informazione andava assolto, nei mercati, segnando sul cartello di vendita che veniva abitualmente apposto sulle spalle del malcapitato le informazioni rilevanti, mentre fuori dal mercato era sufficiente che questi dati fossero chiaramente e correttamente comunicati agli acquirenti.

Forse dopo il 44 o forse qualche anno prima gli edili accordarono la possibilità di cumulare la protezione legale con quella negoziale, di cui si dirà nel § 3, concedendo l'azione redibitoria anche per i *dicta promissave*, vale a dire le assicurazioni convenzionali circa la qualità del *mancipium* alienato, fornite o in sede di *mancipatio* (*dicta*: ciò avveniva tuttavia meno frequentemente) o in sede di *sponsio/stipulatio* (*promissa*).

Dopo il 4 d.C., ma probabilmente ancora in epoca augustea, gli edili aggiunsero altri tre elementi da comunicare in sede di vendita dei *mancipia*: vale a dire se pendeva a loro carico un'imputazione (ma anche una condanna, a cui fossero momentaneamente sfuggiti) capitale, se avessero tentato il suicidio o fossero stati gladiatori.

Infine, forse in età tiberiana, forse in epoca giulio-claudia, gli edili stabilirono che qualora le circostanze del caso lasciassero inferire che il venditore degli schiavi fosse in dolo, che conosceva cioè l'esistenza del dato da comunicare all'acquirente, piuttosto che averlo colposamente ignorato, la responsabilità dell'alienante era in *duplum*, nel senso che avrebbero dovuto restituire il doppio del corrispettivo incamerato.

Poco prima del 75 gli edili sostituirono l'obbligo di comunicazione per iscritto nelle vendite ai mercati con una più ampia forma libera, purché esplicita.

Agli esordi dell'età augustea (o appena prima) era stata invece estesa dagli edili l'azione redibitoria anche alla vendita degli equini, categoria presto ampliata dagli edili stessi a tutti i quadrupedi.

Con due importanti novità: la previsione di un termine per l'esercizio dell'azione redibitoria (sei mesi dall'acquisto) e una nuova azione, per la riduzione del prezzo a fronte di difetti che diminuivano il valore dell'animale, senza renderlo inidoneo all'uso cui era destinato.

Novità estese al mercato degli schiavi, probabilmente grazie alla recezione delle proposte interpretative in tal senso formulate da Labeone nel suo memorabile commentario all'editto edilizio (dove aveva anche suggerito, senza successo, di estendere i rimedi edilizi a ogni categoria di beni): esse non furono inserite nell'editto edilizio proprio perché, riguardo all'azione *quanti minoris* , si apponeva nella formula della redibitoria la clausola di riserva di diminuzione del prezzo, mentre qualora si intendesse esperire una redibitoria oltre i sei mesi dall'acquisto interveniva probabilmente *in iure, causa cognita* , la *denegatio actionis* (si sarebbe in tal caso potuto agire con la *quanti minoris* , entro l'anno, ma il meccanismo sopra richiamato faceva ritenere ai contemporanei non necessaria l'espressa previsione nell'editto sui *mancipia* della *quanti minoris* , se esperita oltre sei mesi dall'acquisto)¹⁸.

Questo dunque il quadro dei rimedi a disposizione dell'acquirente nel I sec. a.C., del cui concorso, sempre in questo periodo, si passa conclusivamente a dire.

¹⁸ Per questo quadro dello sviluppo storico della tutela accordata dagli edili si rinvia alle argomentazioni prospettate in S. BARBATI, *Sul problema d'origine dell'editto giurisdizionale edilizio* , cit.

3. *Disciplina in origine (I sec. a.C.) del concorso dei mezzi di tutela: una questione di concorso (alternativo, cumulativo oppure sussidiario) si pone solamente tra la protezione legale (in specie di tipo edittale) e la tutela negoziale. Era escluso il concorso (pur in astratto configurabile) all'interno dei rimedi legali (tra azioni edittali e l'actio ex empto vendito, mentre un problema di concorso tra azione redhibitoria e aestimatoria si pone soltanto in età augustea). Non si può profilare invece un concorso all'interno della tutela negoziale*

Tracciato sopra il quadro delle azioni a disposizione dell'acquirente, durante il I sec. a.C., ci si deve chiedere se tali mezzi di tutela potessero concorrere, ed eventualmente in che modo (alternativo? cumulativo? sussidiario?).

In primis si deve discutere il problema del concorso all'interno della tutela convenzionale e nel novero di quella legale.

Un concorso nell'ambito della tutela convenzionale non ha i presupposti per porsi: difatti o l'acquirente si fa garantire verbalmente circa la qualità della merce acquistata o lo fa in sede di *lex Mancipi* relativamente alla *res Mancipi* acquistata (ma le testimonianze mostrano che era abituale procedere nel primo modo, anche qualora fosse acquisita una *res Mancipi*); che possa prestare una duplice garanzia è ipotesi assurda sulla quale – per quanto la realtà sia sempre più ricca della fantasia – non vale nemmeno la pena perdere tempo.

Si deve pertanto affrontare il problema del concorso dei rimedi all'interno della stessa tutela legale, di cui si è sottolineata la parziale oscurità¹⁹.

La tutela legale può come detto derivare dalla protezione sulla base delle modalità dell'accordo di trasferimento e/o (con esclusivo riferimento a schiavi e quadrupedi) dall'editto edilizio: peculiare il caso, dopo il 60, dell'artificio o raggirio volto a

¹⁹ Da parte di L. SOLIDORO, *Sulle origini storiche*, cit., p. 17, tanto che B. CORTESE, *La tutela*, cit., p. 102, nt. 19 s., preferisce non prendere posizione sul punto (circa la concorrenza all'interno dei rimedi edilizi l'autrice registra la tesi del concorso cumulativo e di quello alternativo).

occultare un difetto rilevante ai sensi dell'editto edilizio; in tal caso sarebbe prevalso il rimedio edilizio, posta la sussidiarietà dell'*actio de dolo*.

Una tutela interna ai rimedi scaturenti *ex lege* dal contratto traslativo non ha ragione di porsi: difatti o i beni sono stati acquistati tramite *sponsio/stipulatio* oppure tramite *emptio/venditio*; che poi potesse essere intervenuta una *mancipatio* non rileva, perché da essa non discendeva *ex se* alcuna tutela riguardo alla qualità di quanto acquistato. Nemmeno dal contratto verbale derivava, come detto, una tutela *ex lege* circa la qualità della merce, né, nella prassi, la promessa concerneva unitariamente il *dare* e la qualità di quanto trasferito. Ci si deve allora concentrare sull'acquisto concluso tramite *emptio-venditio*, in cui il venditore è tenuto ad un *oportere ex fide bona* in cui potrebbe essere ricompreso il trasferire la disponibilità di una merce idonea all'uso cui essa è destinata. Va allora verificata la possibilità che, nel I sec. a.C., la tutela *ex emptio-vendito* concorresse, e con quali modalità, da un lato con quella editale, dall'altro con quella convenzionale.

Prima, però, va affrontato il problema di un eventuale concorso dei rimedi editali tra loro, che, relativamente al I sec. a.C., si ha solamente in epoca augustea, quando gli edili pubblicano l'editto *de iumentis*, con l'introduzione pertanto dell'azione estimatoria.

Da Gell. *N.A.* 4.2.5, emerge che Labeone aveva impostato la questione nei termini di una sussidiarietà dell'azione estimatoria, articolata processualmente in maniera intelligente e peculiare dal giurista augusteo. Egli aveva infatti proposto di inserire nella formula dell'*actio redhibitoria* la clausola di riserva *quanto ob id vitium minoris erit*: è questa un'interpretazione plausibile di quanto Aulo Gellio riporta dalla lettura, che egli aveva compiuto, della monografia di Celio Sabino sull'editto edilizio, che l'erudito aveva forse consultato anche per suoi interessi pratici, onde capire come muoversi nell'acquisto degli schiavi; ivi era ampiamente citato il commento all'editto edilizio di Labeone, con le relative opinioni del giurista augusteo e dei predecessori di quest'ultimo. Giuliano (51 *dig.*, D. 44.2.25.1) sembra confermare, *a contrario* e in un con-

testo non privo di tensioni, la tesi di Labeone, vale a dire che la *redhibitoria*, se esperita nel termine di decadenza semestrale, conteneva, relativamente agli schiavi, anche la *quantum minoris*. Il successivo riferimento alla preclusione operante dal previo giudicato si deve intendere nel senso che l'azione per fare valere quel vizio, redibitorio o a ribasso del corrispettivo, era stata ormai consumata²⁰. Difatti di concorso delle azioni edittali si parlava a meno che non si agisse, nei termini, per contestare un difetto diverso da quello fatto valere precedentemente (con ragione o meno), ciò che, purché l'acquirente avesse avuto cura di operare la specializzazione della domanda con la *praescriptio pro actore*, era ammissibile (v. Pomp. 23 Sab., D. 21.1.48.7).

Diversa invece la situazione in caso di primo esperimento dell'azione dopo i sei mesi: in tal caso la *redhibitoria* era esclusa dall'*exceptio* di decadenza temporale²¹ (che Pomponio indica come *exceptio redhibitoria*: 23 Sab., D. 21.1.48.2). Questa soluzione pomponiana parrebbe conforme a un rilievo *in iure*²² dell'*exceptio redhibitoria*, come detto di decadenza tempo-

²⁰ In senso contrario Chr. BALDUS, *Una actio experiri debet?*, cit., p. 65 s., il quale postula un generale concorso elettivo delle due azioni edilizie (*Una actio experiri debet?*, cit., pp. 50-69) e infatti trova il pensiero di Giuliano non così chiaro, ma comunque allusivo a una consumazione processuale tipica del concorso elettivo (*electa una via, non datur recursus ad alteram*).

²¹ Chr. BALDUS, *Una actio experiri debet?*, cit., p. 51, nt. 115, scrive invece che la menzione dell'*exceptio* non farebbe riferimento al mezzo processuale, bensì al decorso del termine semestrale: l'autore intende forse accedere alla tesi, subito oltre sostenuta, del rilievo *in iure* della decadenza? Egli non riporta tuttavia l'aggettivo *redhibitoria*, il che ha forse influito sulla sua soluzione.

²² Come stimato altresì da V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, II, Napoli, 1954, p. 394. Ponendosi invece nella prospettiva del rilievo *apud iudicem*, con conseguente pronuncia «di merito», G. IMPALLOMENE, *L'editto*, cit., p. 233, postula l'interpolazione del passo, che avrebbe o obliterato, tramite l'inserzione dell'*exceptio*, l'originario riferimento alla *denegatio actionis* oppure aggiunto l'iniziale *non*, tale da fare apparire che l'attore avrebbe potuto esperire nei termini la *quantum minoris*, ad onta dell'intervenuta pregressa pronuncia del giudice. Il tutto ai fini di adattare il brano al mutato rilievo della consumazione processuale nella *cognitio*, dato il diverso rilievo ivi assunto dalla *litis contestatio*.

rale, tale da tradursi in una *denegatio actionis*²³. Si sarebbe comunque stati al di fuori del campo di applicazione del concorso dei rimedi edilizi.

Nel novero del concorso all'interno dei rimedi legali, si deve perciò concludere analizzando il concorso tra tutela che originava dall'*emptio-venditio* e protezione edittale.

Va ribadito, sulla base della testimonianza di Cicerone nel *de officiis*, che, per il periodo d'origine qui in esame, va escluso il concorso, di qualsiasi tipo, tra azione redibitoria e *actio empti*, a fronte di asseriti vizi dello schiavo.

La dottrina dominante ravvisa al contrario, fondamentalmente a partire dalla seconda metà del secolo (ma non mancano affermazioni che implicitamente vedono il concorso già a partire dagli inizi del I secolo)²⁴, il concorso cumulativo tra le due azioni, quando l'acquisto avesse riguardato un *mancipium*: ciò sulla base della prescrizione dell'editto secondo cui l'*actio redhibitoria* è concessa per le infrazioni al *dictum promissumve* al momento della cessione (v. Ulp. 1 *aed. cur.*, D. 21.1.1.1)²⁵. È però un errore, come detto, intendere i *dicta*, sulla base dell'asserzione in tal senso di Ulpiano nel suo commento all'editto *de mancipiis* (1 *aed. cur.*, D. 21.1.19.2), quali dichiarazioni fatte nel corso dell'*emptio-venditio*, accezione che può valere solamente per un periodo piuttosto avanzato, successivo alla seconda metà del II secolo. Se si intendono i *dicta* come le promesse informali nel corso della compravendita, è logico sostenere un generale concorso cumulativo tra

²³ Piuttosto che nel ritiro *in iure* di cui discorre V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, II, cit., p. 394.

²⁴ V. in particolare N. DONADIO, *Azioni edilizie*, cit., p. 489.

²⁵ Così, per tutti, A. WATSON, *Sellers' Liability*, cit., p. 172 s., secondo cui l'*actio redhibitoria* si cumulava sì con l'*actio empti* per l'infrazione ai *dicta*, ma la prima nacque posteriormente alla seconda. L'*actio redhibitoria* fu concessa dopo che l'infrazione al *dictum* aveva già generato la responsabilità *ex empto*. L'azione edilizia in questione fu comunque accordata prima della seconda metà del I secolo, precisamente tra il 150 e il 50, come l'autore precisa altrove (A. WATSON, *The Imperatives of the Aedilician Edict*, in *The Legal History Review*, 39, 1971, pp. 71-83, part. p. 82 s., nonché Id., *Law Making in the Later Roman Republic*, Clarendon Press-Oxford, 1974, p. 86 s.), ivi osservando come le fonti siano troppo sparse per giungere a una datazione più netta.

i rimedi edilizi e l'*actio ex empto*, come fa infatti Ulpiano nel seguito del brano. Peraltro si dovrebbe concentrare il cumulo, nell'ottica della giurisprudenza tardo classica e severiana, di *actio redhibitoria* e *actio empti* – come infatti fa Ulpiano, nel testo in questione –, con esclusivo riferimento ai *mancipia*, stante l'assenza della medesima clausola edittale sui *dicta* nell'editto *de iumentis* (v. subito oltre).

Il concorso tra *actio aestimatoria* e *actio empti*, decorsi i sei mesi dall'acquisto, è stato riscontrato in letteratura, ma senza precisare se esso si ponesse in termini alternativi o cumulativi²⁶. In teoria esso dovrebbe essere impostato nel senso del cumulo, seguendo quanto si dirà appena oltre, circa i termini del concorso tra azione edilizia e rimedio contrattuale, ma l'*actio quanti minoris* non era volta alla restituzione del *mancipium*, bensì alla mera riduzione del corrispettivo d'acquisto: una funzione, quest'ultima, che poteva essere alternativamente soddisfatta dalle due azioni; trascorso l'anno avrebbe ovviamente rilevato solamente l'*actio empti*.

Come detto sopra (Introduzione e § 1 s.), Servio, Trebazio ed Ofilio, con l'appoggio di Labeone, ampliavano il contenuto dell'obbligazione del venditore, a comprendervi la consegna di merce conforme all'accordo e idonea all'uso, giudicando incompatibile con l'*oportere ex fide bona* a carico del venditore la reticenza di quest'ultimo circa i vizi della merce. Sarebbe stato perciò valorizzato il profilo della reticenza circa la reale condizione della merce – usata, ad esempio, invece che nuova – piuttosto che il profilo delle informali dichiarazioni circa qualità invero insussistenti (come appunto la novità di quanto proposto in vendita): comunque il compratore non aveva esatta contezza di quanto stava acquistando e in tal senso si può parlare di una non conformità al contratto della merce, che non corrispondeva a quanto il compratore si aspettava di conseguire dall'accordo. In tutte le opinioni dei giuristi repubblicani era comunque escluso in radice un concorso con l'azione redibitoria, in quanto o si trattava di beni diversi dagli schiavi e dai *iumenta* o altrimenti si sottolineava che il vizio preso in

²⁶ V. Chr. BALDUS, *Una actione experiri debet?*, cit., p. 71 s.

considerazione (ad esempio l'impotenza o la mancanza di verginità) non minava la salute del bene o non assurgeva al rango di vizio redibitorio, e non integrava pertanto un *morbis* o *vitium* ai sensi dell'editto.

Se si fosse invece trattato del silenzio circa un difetto rilevante quale *morbis* o *vitium* del *mancipium* si dovrebbe concludere, nell'ottica di questi giuristi, a favore del concorso cumulativo tra azione edilizia e azione *ex empto*, essendo la redibitoria in origine azione penale, che coesisteva come tale con l'azione contrattuale, come subito si vedrà.

Questo possibile concorso tra rimedi edittali e *actio empti* (nell'ottica qui tuttavia respinta) offre il destro per trattare dell'ultimo profilo, peraltro maggiormente battuto nella critica, vale a dire quello del concorso tra protezione legale e tutela contrattuale.

In un primo ambito quale concorso tra *actio empti* e *actio ex sponsione/stipulatione* di garanzia (applicabile a qualsiasi tipo di bene).

In un secondo quale concorso tra rimedi edittali e azioni negoziali, relativo solamente ai *mancipia*: quest'ultimo tema consentirà di spiegare perché la dottrina prevalente escluda per l'età imperiale il cumulo tra azioni edilizie e *actio empti*²⁷, che la stessa corrente ravvisa invece nel I sec. a.C., accanto al

²⁷ Discorrendo per lo più di un concorso alternativo (v., per tutti, A. BURDESE, *Rec. di N. DONADIO, La tutela del compratore*, cit., in *Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche*, II, Padova, 2009, pp. 568-582, part. p. 581 s.) o altrimenti sussidiario (così N. DONADIO, *Azioni edilizie*, cit., pp. 510-518, nonché EAD., *Qualità promesse e qualità essenziali*, cit., pp. 84-119, dove si possono trovare riassunte le affermazioni svolte più diffusamente al riguardo in EAD., *La tutela del compratore*, cit., *passim*). Nell'ottica del concorso alternativo il rimedio edilizio esperito dopo l'azione contrattuale sarebbe stato bloccato con l'*exceptio doli*, mentre l'azione contrattuale intentata dopo quella edilizia sarebbe stata respinta nel merito non essendo il venditore più tenuto, *ex fide bona*, ad alcun *oportere* (in tal senso G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., p. 263 s.). Nella prospettiva del concorso sussidiario l'*actio empti* sarebbe stata esperibile solamente a fronte di vizi non rilevanti per l'editto edilizio, o perché concernenti aspetti per cui non vigeva l'obbligo di informazione o perché non si trattava di difetti che assurgessero al rango di *morbis vitiaive* rilevanti ai sensi dell'editto.

cumulo tra azioni edilizie e l'azione nascente dalla stipulazione di garanzia.

Relativamente al concorso tra *actio empti* e l'azione nascente dalla *sponsio* di garanzia circa la qualità di quanto alienato, se si è visto bene l'unica fonte riferibile al I sec. a.C., che può in qualche modo rilevare, è Ulp. 2 *aed. cur.*, D. 21.1.38.7, dove, grazie al tramite diretto di Celio Sabino (e, con tutta probabilità, indiretto del commento all'editto edilizio di Labeone), il giurista severiano ricorda l'opinione di Ofilio, secondo cui sono sani il cavallo e lo schiavo affetti da impotenza, ma si potrà esperire l'*actio empti* contro il venditore, provando che quest'ultimo fosse in grado di conoscere la circostanza al momento della vendita. Continua a rimanere un'aporia se Ofilio stesse pensando alle stipulazioni di garanzia oppure all'editto edilizio, se cioè egli pensasse che non fosse infranta l'assicurazione circa la qualità di quanto alienato oppure non fosse violato l'obbligo di informazioni ai sensi dell'editto. A favore del riferimento alle *sponsiones* di garanzia stanno il riferimento alla *sanitas* piuttosto che alla *morbositas* e il fatto che, pensando all'editto, si dovrebbe supporre già approvato l'editto *de iumentis* quando Ofilio prese posizione sul punto. Per l'editto potrebbe inclinare la scarsa concluzenza dell'argomento lessicale²⁸ e il rilievo cronologico che l'opinione di Ofilio potrebbe essere stata espressa, se non in età augustea (come plausibile), comunque poco prima del 30, quando l'editto *de iumentis* avrebbe potuto essere già stato pubblicato, dal momento che non si può escludere che quest'ultimo fosse stato reso disponibile tra il 35 e il 30. La *ratio* sottesa all'opinione del giurista tardo repubblicano è la medesima di quella vista a proposito di Ulp. 32 *ed.*, D. 19.1.11.5, che nella sostanza doveva risalire come detto a Labeone. È sana anche l'ancella non illibata, venduta tacendo tale circostanza (anche indirettamente, vantandone cioè la verginità), e tuttavia potrà esperirsi l'*actio empti* contro il venditore, provando che fosse in grado di conoscere la circostanza al momento della vendita.

²⁸ Già sottolineato in S. BARBATI, *Sul problema d'origine dell'editto giuridionale edilizio*, cit., nt. 122.

Stante l'idoneità di quanto alienato non c'è concorso, né alternativo né cumulativo, con l'*actio ex sponsione* per la garanzia (né eventualmente con i rimedi edittali, direttamente chiamati in causa nella fattispecie dell'ancella non illibata), ma potrà esperirsi esclusivamente l'*actio empti*. Non c'era concorso nemmeno per Servio e Trebazio, i quali concedevano l'azione scaturente dal contratto di buona fede per la reticenza circa difetti di beni diversi da quelli considerati dagli edili, senza che le fattispecie considerate dai due giuristi tardo repubblicani lascino concludere per la prestazione di un'assicurazione circa la qualità rispettivamente del terreno concesso in affitto e dell'abito venduto, nel contesto anzi da escludere. *A fortiori* scontato, per gli altri giuristi repubblicani, che, non rientrando nell'*oportere ex fide bona* la comunicazione di difetti della merce (*nemo tenetur se detegere* e le asserzioni informali di segno contrario, circa la qualità della merce, non avevano alcun valore), un concorso, per quanto alternativo, tra *actio ex sponsione* e *actio empti* non aveva nemmeno ragione di profilarsi. Come non c'era conclusivamente concorso nemmeno tra *actio redhibitoria* e *actio empti*.

Era invece Nerazio (citato in Ulp. 32 *ed.*, D. 19.1.11.12), a cavallo tra I e II secolo, a professare il concorso alternativo tra *actio empti* e rimedio contrattuale nascente dalla *sponsio* di garanzia.

La fattispecie presa in considerazione dal giurista classico riguardava una garanzia, che non concerneva la salute del *mancipium* alienato²⁹, ma consisteva in un'improvvida assunzione del rischio, da parte del venditore, circa eventuali danni posteriormente causati dal *mancipium* alienato. Condannato nel giudizio nossale, secondo Nerazio il compratore avrebbe potuto rivalersi contro il venditore, sebbene in misura minima, indifferentemente con un'azione *ex empto* o con l'*actio ex stipulatu*, nascente dalla garanzia. L'*oportere ex fide bona* non era infranto, seppure in misura minima, dall'aver taciuto vizi del *mancipium*, bensì dai danni che aveva causato la

²⁹ Non considera questo profilo, nella sua esegesi del passo, Chr. BALDUS, *Una actioe experiri debet?*, cit., p. 73.

res vendita (nella discutibile soluzione del giurista di fine I sec. d.C., atteso che l'unica azione sensatamente esperibile era quella *ex stipulatu*). Altre attestazioni del concorso tra *actio ex empto* ed *actio ex sponsione/stipulatione* non sono rinvenibili, se non si erra, nella giurisprudenza imperiale, nemmeno in Ulp. 1 *aed. cur.*, D. 21.1.19.2, che scorrettamente si è voluto riferire al concorso in questione³⁰, mentre esso riguarda il concorso cumulativo tra *actio redhibitoria* ed *actio empti* (nascente, ai sensi dell'editto edilizio, dalle promesse informali – i *dicta* menzionati dagli edili, secondo Ulpiano – circa le qualità del *mancipium* venduto).

Si può allora concludere con il problema del concorso tra protezione edilizia e tutela negoziale, nascente dalle volontarie stipulazioni di garanzia – e dai parimenti volontari *dicta in mancipio* –, con applicazione pertanto limitata agli schiavi, stante l'assenza della clausola editale sui *dicta promissave* nell'editto *de iumentis*.

Relativamente alle *pecudes* dovrebbe allora ritenersi che, in presenza dell'abituale clausola di garanzia, quest'ultima prevalesse sempre, limitando i rimedi edilizi all'ipotesi, sussidiaria, di assenza di essa.

Il discorso sarà qui concentrato, come detto, sul I secolo, ma non mancherà un cenno all'evoluzione del regime in età imperiale.

Si sono già criticate³¹ le interpretazioni che intendono l'affermazione di Cic. *off.* 3.71 – secondo cui 'chi è obbligato a conoscere della salute, sulla fuga, circa i furti (*sc.* degli schiavi), risponde ai sensi dell'editto degli edili' (*qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium*) –, quale riferimento, nel verbo *praestare*, alla garanzia ('garantisce ai sensi dell'editto degli edili') piuttosto che alla responsabilità. Nella prospettiva della garanzia si afferma che gli edili ne avrebbero imposto la prestazione: garanzia intesa per lo più in senso sostanziale (quale assicurazione circa la salute, l'as-

³⁰ Da parte di N. DONADIO, *La tutela del compratore*, cit., p. 157, nt. 35, ivi con opportuna indicazione di dottrina contraria.

³¹ In S. BARBATI, *Sul problema d'origine dell'editto giurisdizionale edilizio*, cit.

senza di tendenza alla fuga o al girovagare o di danni non ristorati causati dal *mancipium*), ma talvolta in accezione processuale (gli edili avrebbero cioè dapprima configurato un processo *per sponsionem*, introducendo soltanto in età imperiale i rimedi della *redhibitoria* e della *aestimatoria*).

Va ribadita l'interpretazione, prevalente, che intende *praestare*, in Cic. *off.* 3.71, come 'rispondere', non ravvisando perciò nel *de officiis* un'allusione al riconoscimento, da parte degli edili, delle stipulazioni di garanzia circa la qualità della merce alienata. Di conseguenza è da confermare la datazione, altrove proposta³², della clausola edittale sul *dictum promissumve*, quale fonte di pregressa obbligazione (il *dictum* o il *promissum* crea un *oportere praestari*), sostanzialmente tra il 50 e il 30, prima dell'epoca augustea, quando gli edili aggiunsero ulteriori clausole all'editto *de mancipiis* (ma non contemplarono la medesima previsione nel più scarso editto *de iumentis*). Aggiunta che, stante la stratificazione alluvionale dei materiali edittali, dovrebbe indicarne la posteriorità rispetto alla clausola sui *dicta promissave*, la cui infrazione azionava la *redhibitoria*.

Se l'azione redibitoria viene accordata per le infrazioni al *promissum*, cioè alla stipulazione di garanzia circa le qualità del *mancipium* alienato, o al *dictum*, vale a dire alla medesima assicurazione fatta non in sede di *sponsio/stipulatio*, bensì direttamente nella *mancipatio* traslativa dello schiavo, evidente è il cumulo delle due azioni.

Non essendo intervenuta abrogazione di questa prescrizione edittale, non stupisce che ancora Ulpiano possa ravvisare nel commento all'editto *de mancipiis* (qui in D. 21.1.19.2) il cumulo della *redhibitoria* con l'*actio ex sponsione/stipulatione*. Cumulo da intendere tuttavia ristretto ai *mancipia* e che non si estende alla sussidiaria *actio aestimatoria* (in presenza di una garanzia convenzionale e di un vizio minore, il ruolo preminente l'avrebbe giocato la considerazione o meno del difetto quale infrazione alla promessa circa la *salus*: ritenu-

³² In S. BARBATI, *Sul problema d'origine dell'editto giurisdizionale edilizio*, cit.

ta infranta la promessa, ne sarebbe discesa la tutela *ex sponsione*; altrimenti avrebbe operato la *quanti minoris*). Che poi in quello stesso brano il giurista severiano intenda, d'accordo con le categorie tarde, il *dictum* come l'informale assicurazione resa in sede di *emptio-venditio*, qui non interessa: se ne è detto sopra, ravvisando nella seconda metà del II secolo il mutamento di significato, che porta a spostare l'accento sul *titulus adquirendi* e a dare rilevanza, in quanto provate, alle asserzioni informali in esso fatte, al contrario della prospettiva repubblicana e classica, secondo cui il compratore doveva avere l'accortezza di farsi formalmente garantire circa le qualità del *mancipium*, non dando credito ad assicurazioni informali. La divergenza tra l'aspettativa del compratore dal contratto e il suo reale contenuto avrebbe costituito infrazione dell'*oportere ex fide bona* del venditore, *sub specie* della reticenza circa i difetti del bene, a partire da Sabino, quando si affermò la dottrina che negli ultimi ottant'anni era stata vivace, ma minoritaria. Impostasi una simile visione, si può allora ravvisare il concorso tra rimedi edilizi ed *actio empti*: concorso che i giuristi imperiali, versandosi fuori dal campo di applicazione della clausola edittale sul *dictum promissumve* (con relativo cumulo dei rimedi edittali e civilistici), avrebbero impostato in termini di alternatività, attesa la patrimonializzazione in età imperiale dei rimedi edilizi, di cui subito si dirà. Forse proprio in quest'ottica di alternatività progressivamente acquisita in età imperiale potrebbe spiegarsi perché Labeone sosteneva che nell'*actio empti* era contenuta la *redhibitio* e che, appunto tramite reciproche restituzioni, la medesima *actio empti* poteva comportare la *resolutio* del contratto stesso (Ulp. 32 ed., D. 19.1.11.3, 5): permaneva infatti la diversità rappresentata dall'assenza della clausola arbitrare nella formula dell'*emptio-venditio*, rispetto a quella della *redhibitoria*, e l'unica possibilità di dare un senso letterale all'asserzione del giurista augustiniano circa la ricomprensione della *redhibitio* nell'*actio empti*, altrimenti come detto impossibile, è quello di stimare che l'autore dei *pithana* avesse proposto di inserire la clausola arbitrare nella formula dell'*actio empti*. Ciò comporterebbe tuttavia l'elisione del profilo risarcitorio (un problema che si staglia

se si professa la totale equivalenza, in epoca imperiale, di *actio redhibitoria* e *actio empti*, a conferma delle difficoltà poste dal tema qui affrontato e della preferenza da assegnare all'interpretazione non letterale dell'affermazione di Labeone, postulata sopra § 1).

Anteriormente all'inserzione della clausola edittale sul *dictum promissumve*, dunque nel periodo fondamentalmente compreso tra il 75 e il 50/30, la presenza di una *sponsio* di garanzia doveva prevalere sull'*actio redhibitoria*. Il concorso si doveva cioè atteggiare in termini sussidiari piuttosto che alternativi – a scelta dell'acquirente –: lo inducono a ritenere le fonti coeve, soprattutto il *de re rustica* di Varrone, che mettono in risalto il ruolo fondamentale giocato dalle stipulazioni di garanzia. In altri termini l'intervento giurisdizionale edilizio doveva essere nato per l'aumentare delle contrattazioni in cui il venditore rifiutasse di accordare qualunque garanzia: onde tutelare gli acquirenti e prevenire disordini derivanti da posteriori rimostranze di questi ultimi (venuti con l'uso a conoscenza di vizi del *mancipium*) gli edili accordarono il rimedio giurisdizionale *in factum*, contro l'illecito dell'alienante, il quale tuttavia cedeva in presenza della *sponsio* di garanzia.

Una volta introdotto il cumulo, con la clausola sui *dicta promissave*, non si deve cadere nell'errore, commesso invece da non pochi studiosi³³, di valorizzare la progressiva patrimonializzazione dell'azione redibitoria, onde sostenere il concorso alternativo dei due rimedi in epoca imperiale, a superare il previgente concorso cumulativo del I sec. a.C.

La patrimonializzazione è senz'altro visibile dal fatto che Cicerone conclude *off.* 3.71, con l'asserzione *heredum alia causa est*, con ciò volendo significare l'intrasmissibilità ereditaria dell'azione medesima – *in factum* e dunque penale –, mentre Pomponio avrebbe poi sostenuto la trasmissibilità dell'azione in questione (23 *Sab.*, D. 21.1.48.5): trattandosi di afferma-

³³ Sia sufficiente qui la menzione di A. BURDESE, *Rec. di N. DONADIO*, cit., p. 581 s., nonché G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., p. 263 s. (v. sopra, nt. 27, con riferimento all'*actio empti*, sul cui concorso con l'azione redibitoria gli autori preferiscono concentrarsi, piuttosto che su quello tra rimedio edittale e azione nascente dalla stipulazione di garanzia).

zione fatta nel commento al compendio civilistico sabiniano è quanto meno ragionevole il dubbio che già Sabino avesse optato per la trasmissibilità ereditaria dell'*actio redhibitoria*³⁴.

L'indirizzo che attribuisce invece fin dalle origini funzione reipersecutoria alle azioni edilizie³⁵ interpreta la frase ciceroniana non quale attestazione della loro originaria intrasmissibilità ereditaria³⁶, bensì in altri modi, tutti non convincenti: spicca in particolare quello secondo cui Cicerone vorrebbe dire che i compratori dell'eredità (*heredes*, non chi acquista immediatamente l'eredità dal *de cuius*) non godrebbero della tutela edilizia³⁷.

Il dissidio tra l'originaria natura penale delle azioni edilizie e la successivamente acquisita – già con Sabino, per effetto

³⁴ Non occupandosi delle azioni edilizie, bensì di quelle pretorie *in factum*, insiste molto sulla natura reipersecutoria di molte di esse P. GRÖSCHLER, *Actiones in factum. Eine Untersuchung zur Klage-Neuschöpfung im nichtvertraglichen Bereich*, Duncker & Humblot, Berlin, 2002, pp. 122-281.

³⁵ Per il quale v., per tutti, L. MANNA, *Actio redhibitoria*, cit., pp. 231-237, nonché, con ulteriori indicazioni, N. DONADIO, *La tutela del compratore*, cit., p. 315 (efficace sintesi circa questo orientamento in G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., p. 234 s.). Postulando il concorso elettivo tra tutela negoziale ed editale, Chr. BALDUS, *Una actio experiri debet?*, cit., p. 72, mostra di optare per la natura reipersecutoria dei rimedi edilizi. Lo studioso non scarta tuttavia che si possa professare un'esclusiva applicazione dell'*actio ex stipulatu* (così come, nel concorso tra rimedi editali ed *actio empti*, unicamente di quest'ultima: v. sopra, nt. 10). G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., p. 233 s., dà conto altresì dell'opposto indirizzo che professa la natura penale delle azioni edilizie (sul quale v. altresì N. DONADIO, *La tutela del compratore*, cit., p. 315, nt. 150, nonché EAD., *Qualità promesse e qualità essenziali*, cit., p. 16 s., nt. 16), ma lo studioso sottolinea la necessità di ancorarsi all'evoluzione storica e arriva così (Id., *L'editto*, cit., pp. 236-240) a concludere che, sorte come penali – e ancora tali all'epoca di Cicerone, osserva l'autore, in scia alla tesi attualmente unanime, che data i rimedi edilizi privatistici al III/II secolo –, le azioni edilizie si sarebbero trasformate in reipersecutorie in età imperiale (parrebbe disposta a riconoscere la possibilità che in età preclassica l'*actio redhibitoria* fosse penale L. MANNA, *Actio redhibitoria*, cit., p. 236 i.f.). Compendiosa sintesi in N. DONADIO, *La tutela del compratore*, cit., p. 12, nt. 26.

³⁶ Come invece tradizionalmente intesa: per tutti G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., p. 239 i.f. (ulteriore bibliografia conforme in N. DONADIO, *La tutela del compratore*, cit., p. 62, nt. 51).

³⁷ Così N. DONADIO, *La tutela del compratore*, cit., pp. 62-66. È da escludere che l'Arpinate potesse alludere a una fattispecie così particolare e che chiamasse *heredes* «tout court» gli *emptores hereditatis*.

delle incisive notazioni contenute nell'ineguagliato compendio civilistico del maestro tiberiano? – funzione reipersecutoria è percepibile in un passo del commentario all'editto edilizio di Ulpiano (1 *aed. cur.*, D. 21.1.23.4-5): in esso il giurista severiano, ragionevolmente ecehggiando la tensione della monografia di Celio Sabino su cui l'epigono del III secolo modellò il suo commentario all'editto edilizio, prima afferma la natura penale delle azioni edilizie, poi che esse, derivando dal contratto (*ex contractu veniunt*), competono *ex peculio* contro l'avente potestà e si trasmettono ereditariamente.

La trasmissibilità ereditaria (in uno con l'acquisita solidarietà elettiva?) non tocca tuttavia la norma speciale costituita dall'edittole *dictum promissumve*, non soppressa da Giuliano in sede di consolidazione del testo edittole. Di conseguenza, ancora nel III secolo, nel suo commentario all'editto edilizio, Ulpiano (1 *aed. cur.*, D. 21.1.19.2) attesta in termini generali il concorso cumulativo tra i rimedi edilizi e l'azione nascente dalla stipulazione di garanzia³⁸.

L'azione redibitoria, tramite le duplici restituzioni (con gli accessori del caso), mirava praticamente allo scioglimento degli effetti del contratto, entro un breve tempo di decadenza temporale (a partire dall'età augustea): in caso di contestazioni da parte del venditore – pressoché scontate, altrimenti non si sarebbe finiti davanti al giudice – l'eventuale condanna pecuniaria del venditore teneva luogo della mancata restituzione del prezzo, fermo che essa poteva essere pronunciata solamente se l'attore-acquirente metteva lo schiavo a disposizione dell'alienante.

³⁸ Non dalla compravendita conclusa in forma stipulatoria, al contrario di quanto intende N. DONADIO, *La tutela del compratore*, cit., p. 157, nt. 35 (v. sopra e nt. 30). La dottrina dominante è messa in imbarazzo dall'asserzione di Ulpiano, la cui genuinità viene infatti contestata anche in tempi recenti (v. N. DONADIO, *La tutela del compratore*, cit., p. 157, nt. 35), o che viene altrimenti intesa come un mero ossequio alla tradizione (v. G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., p. 262 s.: la posizione dell'autore è peculiare perché egli, relativamente all'età imperiale, afferma in linea di principio il concorso cumulativo – G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., p. 236, p. 262 –, che poi però in concreto – G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., p. 263 s. – nega, in favore di quello alternativo: v. anche sopra, nt. 35).

La tutela convenzionale ambiva invece in termini odier-
ni al risarcimento del danno (che nella prassi del II e I seco-
lo non sembra previamente liquidato dalle parti), da fare va-
lere prima tramite la *legis actio per iudicis arbitrive postula-
tionem*, poi con l'*actio ex sponsione/stipulatione*, entrambe im-
prescrittibili.

Osservazioni conclusive

La tutela legale dell'acquirente per i vizi materiali del be-
ne mobile acquistato, nella società romana, emerge piuttosto
tardi, e si situa tra l'80 e il 70 a.C., mediante un intervento,
dapprima non codificato, poi, dopo la *lex Cornelia de edictis*
del 67, stabilizzato nell'editto annuale edilizio: esso riguarda-
va peraltro solamente gli schiavi.

L'estensione dell'azione alle vendite avvenute fuori merca-
to dovette avvenire poco dopo, già prima del 50, mentre l'ul-
teriore testo dell'editto edilizio sui *mancipia* venne in gran par-
te a formarsi essenzialmente in età augustea: responsabili-
tà edilizia per i *dicta promissave* (quest'ultima invero appe-
na prima), accessori, ulteriori fatti di cui mettere a parte il
compratore (verso la fine del principato di Augusto), mentre
la clausola di riserva sulla responsabilità in *duplum* in ca-
so di violazione dolosa delle prescrizioni edilizie deve essere
di età post augustea, forse tiberiana, forse giulio-claudia. La
sostituzione, infine, della forma con cui assolvere gli obblighi
di informazioni al mercato (dal cartello ad una forma libera,
purché esplicita) deve essere appena anteriore alla monogra-
fia di Celio Sabino sull'editto edilizio (risalente più o meno al
75), trattazione forse occasionata proprio da questa importan-
te modifica.

Dopo il 44 e probabilmente ancora in età augustea (prima
del commento di Labeone all'editto), gli edili estesero la tute-
la prevista per l'acquisto di schiavi a quello di *iumenta* (equi-
ni, ma fu subito aggiunta da parte degli stessi magistrati la
precisazione che la norma riguardava tutte le *pecudes*, tutti i
quadrupedi), con la previsione di un termine semestrale di de-

cadenza: aggiunsero pure un'ulteriore azione, detta *aestimatoria*, volta alla riduzione del corrispettivo (per vizi meno gravi o qualora fossero scaduti i termini per esercitare la *redhibitoria*), soggetta al termine di decadenza annuale.

Labeone, nel suo commento all'editto edilizio (che doveva seguire qualche altro commentario sorto in seno alla scuola serviana), propose con successo di aggiungere alla formula dell'*actio redhibitoria* sui *mancipia* una clausola sussidiaria di diminuzione del corrispettivo, che teneva gli effetti dell'*actio aestimatoria*: grazie a tale clausola sussidiaria si poté evitare di inserire nell'editto *de mancipiis* la previsione della relativa azione (che poteva tuttavia essere concessa, in via esclusiva, trascorsi i sei mesi ed entro l'anno dall'acquisto, ma senza che ciò ponesse particolari problemi ai contemporanei). Fu seguito altresì nella proposta di estendere all'editto *de mancipiis* il termine semestrale dell'*actio redhibitoria*, che è parimenti assente nel relativo editto perché nella prassi poteva intervenire, *causa cognita*, la *denegatio actionis* da parte degli edili. Simile accoglienza non dovette invece avere un'ardita tesi dello stesso giurista augusteo, volta a estendere la protezione edilizia all'acquisto di qualsiasi bene, anche immobile, recepita solamente in epoca tarda (a partire dal III secolo) per effetto dell'esautorazione della giurisdizione edilizia in seguito all'affermazione in via esclusiva della *cognitio extra ordinem*. Si affermò poco dopo, grazie all'ineguagliato compendio civilistico sabiniano, l'opinione alternativa – che Labeone riprese da primi accenni di Servio, Trebazio ed Ofilio – che l'obbligazione del venditore comprendesse la consegna di merce idonea all'uso e conforme a come era stata posta in vendita, se del caso occultando (pur senza l'impiego di artifici) la reale situazione (ad esempio presentandola come nuova, quando essa era invece usata).

Non deve stupire che l'ordinamento sia intervenuto così tardi ad offrire tutela giudiziaria all'acquirente perché la società romana demandava in primo luogo all'autonomia privata la predisposizione di mezzi di tutela relativi alla qualità di quanto acquistato (così pure relativamente alla disponibilità in capo all'alienante di quanto ceduto, essendo l'*actio aucto-*

ritatis a tutela del difetto di titolarità, in tutto o in parte, del fondo alienato un'evoluzione ragionevolmente posteriore alle stesse XII Tavole). La protezione negoziale poteva inoltre riguardare qualsiasi bene, anche immobile.

Il manuale di conduzione dell'impresa agricola, scritto da Varrone nel 37, ma ambientato nel 67, permette di evincere che tali garanzie erano concluse nella forma di *sponsiones*.

L'abitudine della tutela negoziale non rendeva pressante l'esigenza di predisporre una protezione da parte dell'apparato pubblico, da attuare tramite leggi o interventi magistratuali, visto che la tutela nascente dal contratto d'acquisto non era sufficiente allo scopo, non coprendo la qualità della merce acquistata. Infatti l'eventuale *sponsio* traslativa concerneva solamente l'obbligo di *dare* e i documenti della prassi mostrano come non fosse abituale prestare un'unica *conceptio verborum*, con la quale si prometteva trasferimento e qualità. Al contrario tale promessa interveniva subito dopo, autonomamente, e riguardava abitualmente anche la titolarità di quanto alienato (a partire dal II secolo a.C. la garanzia per evizione accedeva automaticamente alla *mancipatio*, ma restò ferma l'abitudine della clausola circa il carattere *optimus maximus* dell'immobile alienato dunque non doveva essere prestata nella *sponsio*). Né la garanzia per vizi discendeva *ipso iure* dalla *mancipatio* con cui si acquistavano *res Mancipi*. Per quanto riguarda l'*emptio-venditio* (che nasce tardi, verso la fine del II secolo, come si confida di potere dimostrare in una monografia sui *tres, qui fundaverunt ius civile*) l'*oportere ex fide bona* non copriva i difetti della merce venduta. Cicerone mostra, nel 44, un dibattito sul punto, che portava alcuni stoici a sostenere l'obbligo di informare la controparte su eventuali difetti di quanto posto in vendita, al di fuori ovviamente dell'obbligo imposto dagli edili: scuola di pensiero a cui si rifacevano i più autorevoli giuristi del tempo (Servio, Trebazio ed Ofilio), come emerge dal Digesto. Essi escludevano tuttavia il concorso con i rimedi edilizi, rivolgendosi a beni diversi dagli schiavi e dalle *pecudes* oppure, in quest'ultimo caso, classificando il difetto come non rilevante ai sensi dell'editto. Anteriormente a Sabino il diritto vivente non doveva

comunque essere ancora orientato a favore della nozione ampia di *bona fides*, tanto che lo stesso Cicerone non accenna ad alcuna evoluzione rispetto alla recente punizione delle truffe precontrattuali, volte ad occultare difetti o fare apparire inesistenti qualità del bene posto in vendita, con l'*actio in factum* penale *de dolo*, piuttosto che con la sanzione contrattuale *ex empto*. L'indirizzo prevalente nel I secolo era allora quello a mente del quale la semplice reticenza circa i difetti del bene (tranne quelli di cui gli edili imponevano la dichiarazione, è ovvio), attuata se del caso tramite il puro mendacio consistente nel vantare qualità del bene invero insussistenti, non si riteneva cozzare con la buona fede che presidiava il rapporto, bensì si stimava rientrare in comportamenti frutto di un'accettabile tutela dei propri interessi da parte dell'alienante.

Erano invece gli artifici o i raggiri, volti ad occultare difetti o a fare apparire qualità inesistenti, a garantire la tutela, intorno al 60, con la pretoria *actio de dolo*, la quale dimostra tuttavia che nel I sec. a.C. nemmeno le truffe si ritenevano contrarie alla buona fede: il compratore aveva infatti il dovere di essere vigile e di non abboccare a macchinazioni né di fare ingenuo affidamento su dichiarazioni informali, non ripetute in sede di *mancipatio* o *stipulatio*.

Una protezione capillare dell'acquirente, analoga ai moderni diritti europei, con i rimedi risolutori o manutentivi attualmente a disposizione, era impensabile in una società come quella romana antica, che demandava in buona parte al privato la forza di sapersi tutelare contrattualmente.

Riassuntivamente si possono allora individuare rimedi legali (quelli nascenti dal contratto d'acquisto e dalle ordinanze edilizie) e negoziali (quelli nascenti dalle assicurazioni formali circa la qualità di quanto alienato).

Un problema di concorso di tali mezzi di tutela si pone solamente all'interno dei rimedi legali e tra rimedi legali e negoziali.

Nel I secolo la situazione si presenta in modo sostanzialmente non difforme dal regime imperiale, salvo che per il successivo rientrare nell'*oportere ex fide bona* dell'*emptio-vendi-*

tio del consegnare merce idonea all'uso e conforme a come era stata posta in vendita.

All'interno dei rimedi edilizi, l'*actio aestimatoria* si poneva in concorso sussidiario rispetto alla *redhibitoria*, nel termine semestrale entro cui quest'ultima poteva essere esperita. Sussidiarietà che doveva essere enunciata nella stessa formula della *redhibitoria*, seguendo la prassi giudiziaria un suggerimento dato da Labeone nel suo commento all'editto edilizio.

Tra azioni edilizie e *actio empti* il concorso si poteva avere, come mostra Ulpiano, solamente tra *actio redhibitoria* ed *actio empti*, nei termini di un cumulo, una volta che la clausola editale sui *dicta promissave* nell'editto *de mancipiis* – con riguardo perciò soltanto agli schiavi – fu reinterpretata nel senso di intendere i *dicta* come le promesse informali fatto nel corso della compravendita, ciò che il giurista severiano qualifica come fatto non nuovo, ma non che fosse consolidato da tempi antichi: e infatti esso doveva sostanzialmente risalire a circa un cinquantennio, o poco più, anteriormente alla composizione dei due libri di commento all'editto edilizio del giurista di Tiro. Prima di tale reinterpretazione, quando i *dicta* erano, come da intenzione degli edili, le assicurazioni circa la qualità di quanto mancipato rese dal *mancipio dans* con *lex mancipi*, non si avevano i presupposti perché si potesse parlare di concorso tra *actio redhibitoria* ed *actio empti*. La tesi minoritaria, che riteneva le reticenze sui difetti del bene infrazioni della buona fede, o era espressa relativamente a beni non tutelati dalle ordinanze edilizie oppure, per i *iumenta* e i *mancipia*, può non essere casuale che le testimonianze si appuntino sulla loro salute, ad onta dell'aspetto taciuto dal venditore (nel caso di specie, l'impotenza o la non illibatezza), e concentrano perciò la soluzione sull'applicazione esclusiva dell'*actio empti*.

Nel I secolo un problema di concorso si pone invece tra *actio redhibitoria* e i rimedi convenzionali, ma non, coerentemente a quanto appena detto relativamente al concorso tra azioni edilizie ed *actio empti*, tra rimedi convenzionali ed *actio empti*: in quest'ultimo caso, in età imperiale Nerazio ravviserà un concorso alternativo, ma con riferimento ad aspetti diversi dalla qualità della merce venduta. Rispetto a quest'ultima,

una volta rientrata nell'*oportere ex fide bona* la conformità al contratto della merce consegnata, in caso accedesse l'assicurazione convenzionale circa l'idoneità di quanto alienato doveva prevalere quest'ultima, con funzione sussidiaria dell'*actio empti*: infatti Oflio riteneva applicabile l'*actio empti* a fronte di difetti che non minassero l'idoneità della merce (che non assurgessero cioè a infrazioni della garanzia circa la qualità di quanto alienato: altrimenti, *a contrario*, sarebbe stata applicabile l'*actio ex sponsione/stipulatione*).

Il concorso tra azioni edilizie e garanzia convenzionale deve peraltro essere limitato all'*actio redhibitoria* e al campo dei *mancipia* perché essa discende interamente dall'inserzione nell'editto edilizio, alle soglie dell'età augustea, della promessa dell'azione redibitoria anche nel caso di violazione dei *dicta promissave*, appunto le assicurazioni circa le qualità del *mancipium* rese nella *sponsio/stipulatio (promissa)* o nella stessa *mancipatio (dicta)*. Per le *pecudes* doveva sussistere un concorso sussidiario, con preminenza della *sponsio* di garanzia, e applicazione dei rimedi edilizi soltanto quando mancasse quest'ultima, piuttosto che un concorso alternativo, a scelta dell'acquirente.

Anteriormente alla clausola edittale sui *dicta promissave*, se sussisteva una garanzia convenzionale circa le qualità del *mancipium*, doveva prevalere l'azione nascente da questa, che, per inciso, nel caso fosse prestata nella *mancipatio*, dava luogo all'*actio in duplum* ex Tab. 6.2, per le infrazioni ai *dicta* nella *mancipatio*: Varrone mostra tuttavia, nel *de re rustica*, che la prassi era orientata per la prestazione di tali garanzie nella *stipulatio a latere*, dove le parti potevano preventivamente liquidare o meno il danno (in quest'ultimo caso la valutazione sarebbe stata fatta in giudizio). La protezione edilizia doveva infatti essere in origine di carattere sussidiario e cedere perciò di fronte ad un'assicurazione convenzionale (come rimase plausibilmente per i quadrupedi).

L'azione che scaturiva dalla garanzia convenzionale, imprescrittibile, era volta in termini moderni al risarcimento del danno, tanto meglio se preventivamente liquidato dalle parti con la pena convenzionale. Quella edilizia redibitoria, trami-

te il reciproco sistema delle restituzioni, che impediva la condanna, era invece volta alla pratica risoluzione del contratto (che l'azione contrattuale lasciava invece in vita, operando solamente sul piano compensativo). Gli obiettivi a cui miravano le parti, con le garanzie pattizie, nonché le ordinanze edilizie erano, in combinato, quelli della restituzione del bene e del risarcimento del danno, con lo scioglimento degli effetti del contratto, consentendo in tal modo all'acquirente di rivolgersi altrove sul mercato per la soddisfazione dell'esigenza a cui mirava l'acquisto del bene poi rivelatosi difettoso³⁹.

In età imperiale avvenne la progressiva patrimonializzazione dei rimedi edilizi – tramite la loro trasmissibilità agli eredi, con tutta probabilità già sostenuta da Masurio Sabino –, che porta la dottrina a negare in epoca classica il concorso cumulativo dei mezzi di protezione edilizi e di quelli convenzionali (ma soprattutto di quelli nascenti dal contratto di compravendita), a favore di un concorso alternativo oppure subsidiario. Ulpiano mostra però, nel suo commentario all'editto edilizio (senz'altro riprendendo quanto leggeva in Celio Sabino), la persistente piana applicazione cumulativa dei rimedi edilizi e di quelli convenzionali (intesi come quelli nascenti dall'assicurazioni formali circa la qualità di quanto alienato), la quale trova fondamento nella perdurante tutela edittale dei *dicta* e dei *promissa*, che imponeva un concorso cumulativo del rimedio edittale e di quello contrattuale. La possibilità che l'azione redibitoria si desse a favore e contro gli eredi e che, in caso di pluralità di alienanti, la solidarietà avesse probabilmente assunto carattere elettivo piuttosto che cumulativo, non sono in grado di incidere sul cumulo dei due mezzi, che come detto miravano peraltro a fini distinti, per quanto convergenti.

Qualora coincidessero campo di applicazione dell'editto edilizio e dell'*emptio-venditio* – sotto il profilo della natura del bene alienato e del difetto rilevante –, reinterpretati, probabilmente dalla seconda metà del II secolo d.C., i *dicta* come le promesse informali nella compravendita, il concorso si poneva

³⁹ Analogamente Chr. BALDUS, *Una actioe experiri debet?*, cit., p. 80.

in tal caso in termini di cumulo (stante la clausola edittale che concedeva in questa fattispecie l'*actio redhibitoria*), mentre, in caso di reticenza, la soluzione impostasi a partire da Sabino doveva essere nel senso dell'alternatività, dato che grazie allo stesso Sabino doveva essersi affermata la patrimonializzazione dei rimedi edilizi, trasmissibili ora agli eredi e probabilmente non più contrassegnati dalla solidarietà cumulativa, bensì elettiva. Rimane tuttavia, in quest'ultima prospettiva, il problema del concorso tra obiettivi restitutori e fini risarcitori, uno dei quali, se si professa l'equivalenza dell'*actio redhibitoria* e dell'*actio empti*, nell'ipotesi della reticenza su profili rilevanti per l'editto edilizio, va inevitabilmente sacrificato.

STEFANO BARBATI, Il concorso tra tutela legale e tutela negoziale dell'acquirente nel I secolo a.C.: breve nota

Il saggio si propone di analizzare il regime, piuttosto oscuro, del concorso dei mezzi di tutela a disposizione dell'acquirente nel diritto romano, nella fase aurorale di tale disciplina, vale a dire nel I secolo a.C.

Preliminare a tale indagine è la definizione di tali rimedi, che lo scritto classifica in mezzi di tutela derivanti dalla legge e azioni scaturenti dalla volontà delle parti.

I mezzi di tutela legali si dividono tra quelli accordati dagli edili, magistrati romani incaricati, tra l'altro, della sorveglianza sui mercati pubblici, e quelli scaturenti dal diritto civile, segnatamente derivanti dal contratto di acquisto del bene.

Gli edili intervengono solamente con riguardo all'acquisto degli schiavi, intorno al 75 a.C., e poi con riferimento ai quadrupedi, in età augustea.

Per quanto concerne invece i mezzi di tutela derivanti dal contratto d'acquisto, lo studio qui presentato si prepone di mettere in risalto come, nel I sec. a.C., dal contratto di compravendita – la *emptio-venditio* consensuale – non discendesse automaticamente, in capo al compratore, l'obbligo di consegnare merce idonea all'uso (né tale obbligo derivava dall'atto traslativo costituito dalla *mancipatio*). I giuristi più autorevoli della metà del I sec. a.C. (Servio, Trebazio ed Ofilio) ravvisavano responsabilità in capo al compratore che omettesse di dichiarare vizi della cosa venduta (non tuttavia qualora il compratore si fosse limitato ad esaltare la propria merce, millanterie a cui non doveva essere dato particolare credito), ma si trattava di un indirizzo che si affermò nel diritto vivente soltanto intorno al 30-50 d.C., grazie all'appoggio dato a questo indirizzo nell'autorevole compendio di diritto civile scritto da Masurio Sabino. Se la compravendita era invece conclusa in forma verbale (tramite *sponsio* o *stipulatio*) i documenti coevi mostrano come non fosse abituale inserire nell'accordo traslativo anche la promessa circa le qualità del bene venduto.

Il mezzo di tutela princeps, nel I sec. a.C., era costituito dalla protezione negoziale, vale a dire dalle formali assicurazioni (prestate dal venditore tramite *sponsio* o *stipulatio*) che il compratore doveva avere l'accortezza e la forza di farsi prestare dal venditore, qualsiasi fosse il bene che volesse acquistare (naturalmente di un certo rilievo: era impensabile che tali garanzie fossero prestate per i beni della vita quotidiana, segnatamente i generi alimentari, sulla cui genuinità vigilavano all'epoca gli edili stessi, nella loro cura dei mercati pub-

blici). Per questo l'opinione dominante in quel periodo respingeva l'idea che il venditore fosse tenuto ad andare contro i propri interessi, dichiarando vizi della cosa posta in vendita. Il compratore doveva essere vigile e pretendere che gli fosse fornita una formale assicurazione circa la qualità di quanto acquistato.

Un effettivo concorso tra mezzi di tutela si pone allora, nel I sec. a.C., solamente tra azioni edittali e azione scaturente dalla stipulazione di garanzia. Può essere significativo osservare che gli stessi giuristi i quali astringevano il venditore all'obbligo di consegnare merce idonea, lo facevano con riguardo a beni non tutelati dall'editto o, se si trattava di beni considerati dagli edili, precisando che non si trattava di difetti che compromettevano l'eventuale assicurazione circa la qualità della merce o che non assurgevano al rango di vizi rilevanti per l'editto edilizio.

Tralasciando il caso particolare del concorso all'interno dei rimedi edittali (che si pone solamente in età augustea, quando nasce l'azione estimatoria, accanto alla previa redibitoria, e che deve comunque essere risolto nei termini della sussidiarietà della prima azione), il concorso tra azione redibitoria ed azione nascente dalla garanzia convenzionale si atteggia inizialmente in termini di sussidiarietà della prima rispetto alla seconda (applicabile cioè soltanto quando non fosse stata prestata la garanzia), poi, quando tra il 50 e il 30 gli edili concedono l'azione redibitoria qualora il compratore avesse infranto le assicurazioni formalmente prestate (al limite anche nella *mancipatio* dello schiavo, sebbene nella prassi si preferisse ricorrere al contratto verbale quale sede d'elezione delle garanzie circa la qualità della merce), il concorso si ha in termini cumulativi, e tale resterà in età imperiale, ad onta della progressiva patrimonializzazione dei rimedi edilizi, stante la perdurante vigenza della clausola edittale. Del resto il rimedio edilizio mirava alla *restitutio in integrum* – tramite le reciproche restituzioni di merce e prezzo –, mentre quello contrattuale tendeva ad assicurare al compratore il risarcimento del danno subito per l'acquisto di merce rivelatasi scadente.

Parole chiave: mezzi di tutela a disposizione dell'acquirente nel diritto romano, disciplina del loro concorso nella fase aurorale (I secolo a.C.), diritto privato romano.

STEFANO BARBATI, Short Remarks on the Remedies Granted to the Buyer in the Law of the Later Roman Republic

This essay deals with the topic of the remedies available to the buyer in Roman Law.

It focusses on the matter of the defects of the things sold and it concentrates on I century b.C., when the topic arose.

It divides between remedies granted by the law and remedies whose implementation was up to the buyer will and skill to provide for himself.

Remedies granted by the law were, on one hand, the ones attached to the contract of sale and to the act by which ownership was acquired and, on the other hand, the ones provided by the aediles.

Remedies up to the buyer were the formal and binding warranties, with which the seller granted the quality of the thing sold.

During the I century b.C., no protection stemmed from contracts of sale and from acts of transfer. Only some jurists, although preeminent, sought to hold the seller liable for omitting to disclose defects of the things sold. It could be stated that by the time of the jurist Sabinus, around 30-50 a.C., this tendency prevailed. Otherwise, the republican view was that the seller could not be expected to disclose by himself defects of the things sold.

The protection granted by the aediles only came around 75 b.C. up (contrary to the widespread view, which dates it around III/II century b.C.). It was focussed just on slaves and, during the Augustan age, *pecudes*, holding the seller liable if he did not advise the buyer on aspects on which the magistrates required the seller to give the buyer information (chiefly, on defects of the thing sold).

That should not astonish, as Roman society expected the buyer to protect himself, insisting with the seller to have a warranty on the quality of the object, not trusting on seller's mere puff.

The law of the concurrence of those remedies, during the I century b.C., is pretty obscure.

However, it can be stressed that no concurrence came between *actio empti* and aedilician remedies up, as well as with actions arising from warranties.

Actually, in that period a concurrence only appeared between the aedilician *actio redhibitoria* and the *actio* arising from warranty, when the aediles, around 50-30 b.C., granted their remedy by failing to comply with what was *dictum* (in a *mancipatio*) or *promissum* (in a *sponsio*) about the quality of the things sold.

Abstract

Otherwise, only action arising from warranty was granted: lacking a warranty, the aedilician remedies would have come into force, within the fairly limited scope of them. Regarding internal concurrence of the aedilician remedies (*redhibitoria* and, since Augustan age, *quanti minoris*), it must be stressed that the latter was subsidiary to the former, not alternative or cumulative to it, contrary to the widespread views.

Key words: remedies available to the buyer in Roman law, late Republican period, law of concurrence of those remedies.

NOTE SUI COLLABORATORI DEL FASCICOLO 3 2022

Giuseppe DE VERGOTTINI, Professore emerito di Diritto costituzionale, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Paolo BIAVATI, Professore ordinario di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Jorge OTADUY GUERÍN, Profesor ordinario de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad de Navarra

Laura PALAZZANI, Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto, Libera Università Maria Ss. Assunta (Lumsa) di Roma e componente del Comitato internazionale di Bioetica dell'Unesco

Michele SESTA, Professore ordinario di Diritto civile, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Valerio GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

Elena LÓPEZ BARBA, Profesora titular de Derecho civil, Universidad de Huelva

Stefano BARBATI, Ricercatore di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università di Torino

Edmund J. MAZZA, Full Professor of History, Azusa Pacific University

Claudio GENTILE, Dottore in Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana

Giovanni PARISE, Dottore in Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

Ilaria SAMORÈ, Dottoranda di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

INDICE DEL FASCICOLO 3 2022

Miscellanea

Laura Palazzani, Technological humanism: a philosophical framework for education..... 559

Valerio Gigliotti, Il canone 332 § 2 del CIC: note storiche e filologiche sulla disciplina della rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice 577

Elena López Barba, I contratti stipulati da persone con disabilità nella nuova redazione del *Código Civil* spagnolo..... 631

Stefano Barbati, Il concorso tra tutela legale e tutela negoziale dell'acquirente nel I secolo a.C.: breve nota 673

Edmund Mazza, What Ratzinger Renounced and What is Irrevocable in Pope Emeritus 721

Ilaria Samorè, Un'attrazione sentimentale: riflessioni sull'incontro del cristianesimo con l'ellenismo tra Benedetto XVI e Francesco. Un pellegrinaggio alle sorgenti della cristianità..... 753

Giuseppe Dalla Torre, Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile. Presentazione del volume a cura di Geraldina Boni, Edizioni Studium, Roma, 2021, pp. 1-568 (Bologna, 29 marzo 2022)

Paolo Biavati, La laicità nel prisma degli 'Scritti su Avvenire' di Giuseppe Dalla Torre..... 817

Giuseppe de Vergottini, La rilevanza dei valori costituzionali 825

Jorge Otaduy Guerín, Repensar la presencia del fenómeno religioso en la vida social..... 829

Michele Sesta, La bellezza della famiglia fondata sul matrimonio nel pensiero di Giuseppe Dalla Torre..... 835

Recensioni 843

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.